

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021



Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02/77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045/8675111 www.bancobpm.it Capitale Sociale al 6.4.2019: euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari - Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

Documento Informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'art.21 comma 2° del D.lgs. 82/2005 ("Codice dell'Amministrazione Digitale").

Ogni riproduzione su carta del medesimo Documento costituisce Copia analogica di documento informatico ai sensi dell'art. 23 2° comma del citato provvedimento.

VERONA, li 24/05/2021

Egr. Sig./Gentile Sig.ra/Spett.le

BIFFI IGNAZIO

VIA CASARGO 12/A
24030 VILLA D'ADDA

Da A



Spett.le

BANCO BPM
SEDE DI VERONA
PIAZZA NOGARA, 2
37121 VERONA VR

Le/Vi comunichiamo che, come da Sua/Vostra richiesta e subordinatamente all'accettazione da parte Sua/Vostra dei patti e delle condizioni di cui alla presente proposta, rendiamo operativi - presso di noi ed a nome Suo/Vostro o del/i nominativo/i da Lei/Voi indicato/i - il/i rapporto/i e/o il/i servizio/i di seguito specificato/i:

- Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento - Contratto Quadro
- Conto Corrente di Corrispondenza Bancario N° 00000000006528

regolato/i alle condizioni e norme generali e particolari relative al/i singolo/i rapporto/i e/o servizio/i di seguito riportate.

In caso di più rapporti e/o servizi contestualmente aperti, ciascuno di essi realizza una distinta operazione economica. Poiché detti rapporti e/o servizi non costituiscono tutti insieme componenti di un unico prodotto, le comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" saranno effettuate dalla Banca con riferimento al singolo rapporto e/o servizio con le modalità di invio pattuite, nella Sezione "Disposizioni e Norme", relativamente a ciascun rapporto/servizio contestualmente reso operativo.

I nostri rapporti, relativamente al/i rapporto/i e/o al/ai servizio/i di cui sopra, sono disciplinati, oltre che dalle norme relative al/i singolo/i rapporto/i e/o servizio/i, anche dalle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente" (da Lei/Voi conosciute ed accettate) e dalle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento" (il cui testo è pure di seguito riportato) e si svolgeranno in conformità alle specifiche informazioni e alle particolari istruzioni da Lei/Voi impartite, che saranno ritenute valide dalla scrivente Banca fino a Sua/Vostra diversa disposizione scritta, il tutto come meglio di seguito precisato, per il/i suddetto/i rapporto/i e/o servizio/i.

Agli effetti della normativa sulla trasparenza bancaria e della normativa di recepimento della disciplina europea sui servizi di pagamento, la qualifica rilevata riguardo alla Sua/Vostra posizione è quella di: CLIENTE AL DETTAGLIO (persona fisica che svolge attività professionale/artigianale; ente senza finalità di lucro; impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato o un totale di bilancio annui non superiori a 2 mln di EUR [microimpresa]). Nel rispetto delle norme vigenti, può/potete richiedere la variazione di tale qualifica.

Da pagina 33 a pagina 35 è riportata la Sezione Sottoscrizione.

NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO Contratto Quadro

Filiale di SEDE DI VERONA - PIAZZA NOGARA, 2 37121 VERONA VR
(G 700002 - 11.04/20)

DISPOSIZIONI E NORME

Sono di seguito riportate le norme che disciplinano la prestazione da parte della Banca dei servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2015/2366, seconda direttiva sui servizi di pagamento, cd. "PSD 2", come modificata ed integrata (nel prosieguo, la "Direttiva"), che ha abrogato la Direttiva 2007/64/CE, cd. PSD, come recepita nell'ordinamento giuridico italiano per mezzo del D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218, che ha modificato il D. Lgs 27 gennaio 2010 n. 11 (nel prosieguo, il D.Lgs 11/2010) e delle relative disposizioni di attuazione.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

L'accettazione da parte Sua/Vostra della presente comporta la conclusione di un contratto normativo che ha unicamente la funzione di determinare la disciplina di carattere generale applicata ai servizi di pagamento prestati dalla Banca quando questi rientrano nell'ambito della Direttiva, il tutto come di seguito indicato.

In relazione a quanto precede, resta quindi inteso che la prestazione da parte della scrivente Banca dei singoli servizi di pagamento sarà disciplinata, oltre che dal presente contratto (nel prosieguo il "Contratto Quadro"), anche dagli specifici e separati contratti, riportanti le norme particolari e le condizioni economiche che li riguardano, nonché dalle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente" da Lei/Voi conosciute ed accettate (nel prosieguo le "Condizioni Generali").

Agli effetti del presente Contratto Quadro e dei contratti relativi ai singoli servizi di pagamento, il cliente cui è riconosciuta la qualifica di "cliente al dettaglio" è equiparato al cliente che riveste la qualifica di "consumatore", tranne per quanto stabilito all'art. 11, comma 1 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento".

I servizi di cui al presente Contratto Quadro sono utilizzabili a valere su qualsiasi rapporto e/o servizio a Lei/Voi intestato - già in essere presso la Banca, ovvero che venga aperto successivamente - abilitato ad accogliere/disporre operazioni relative a pagamenti effettuati tramite gli strumenti di pagamento più oltre elencati e rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva.

Il presente Contratto Quadro e le conseguenti comunicazioni da esso derivanti sono redatti in lingua italiana.

Nell'esecuzione dei servizi di pagamento la Banca è soggetta alla vigilanza da parte della Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nella Sezione "Norme Generali relative agli strumenti e ai servizi di pagamento" del presente "Contratto Quadro" si applicano ai servizi di pagamento, come di seguito individuati, prestati nello Spazio Economico Europeo a condizione che sia il Prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia quello del beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione sia situato nello Spazio Economico Europeo e quando il pagamento è effettuato in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.

Gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, commi 1 e 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della Sezione "Norme Generali relative agli strumenti e ai servizi di pagamento" del presente Contratto Quadro si applicano ai servizi di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, a condizione che i Prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nello Spazio Economico Europeo, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, 7, 8, 9, 10, commi 1 e 2, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 della Sezione "Norme Generali relative agli strumenti e ai servizi di pagamento" del presente Contratto Quadro si applicano ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei Prestatori di servizi di pagamento sia insediato nello Spazio Economico Europeo, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.

I servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva sono i seguenti:

- a) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- b) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
- c) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il Prestatore di servizi di pagamento dell'Utente o presso un altro Prestatore di servizi di pagamento, anche quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata all'Utente di servizi di pagamento:
 - esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti a tantum;
 - esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;
 - esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
- d) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento;
- e) rimessa di denaro;
- f) Servizi di Disposizione di ordini di pagamento;
- g) Servizi di Informazione sui conti.

Si precisa che la Direttiva non si applica alle operazioni di pagamento che ricadono nel disposto dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 11/2010 e s.m.i., tra le quali, in particolare, si segnalano quelle riferite:

- ad assegni e cambiali e agli altri documenti cartacei, di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) dello stesso D.Lgs., con cui viene ordinato al Prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario;
- alle operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari, di cui all'art. 2, comma 2, lettera i) dello stesso D.Lgs.

Inoltre, i servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche non sono soggetti alle modalità e tempistiche del presente Contratto Quadro sino al 1° gennaio 2019, data a decorrere dalla quale tali servizi di pagamento rimangono integralmente assoggettati alle disposizioni del presente Contratto Quadro.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

SEZIONE I

NORME GENERALI RELATIVE AGLI STRUMENTI ED AI SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 1 - Definizioni

- Ai fini del presente Contratto Quadro, s'intende per:
 - "Banca": la Banca che stipula il presente Contratto Quadro;
 - "Prestatore di servizi di pagamento": uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali quando non agiscono in veste di autorità pubbliche;
 - "Spazio Economico Europeo": è formato dai paesi dell'Unione Europea cui si aggiungono il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda;
 - "Consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (cfr. Art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo);
 - "Cliente al Dettaglio": la persona fisica che svolge attività professionale o artigianale, l'ente senza finalità di lucro; l'impresa che occupa meno di dieci addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro ("microimpresa");
 - "Non Consumatore": per gli effetti del presente Contratto Quadro, il soggetto che non rientra nella categoria di "Consumatore" o di "Cliente al Dettaglio";
 - "Identificativo Unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all'Utente di servizi di pagamento e che l'Utente deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro Utente del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'Identificativo Unico identifica solo l'Utente del servizio di pagamento;
 - "Giornata operativa": il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
 - "Orari di Cut Off": orari limite di ricezione degli ordini di pagamento nell'arco di una giornata operativa entro i quali gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa stessa;
 - "Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento": un Prestatore di servizi di pagamento che esercita il Servizio di Disposizione di ordine di pagamento;
 - "Prestatore di Servizi di Informazione sui Conti": un Prestatore di servizi di pagamento che esercita il Servizio di Informazione sui conti;
 - "Servizio di Disposizione di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'Utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro Prestatore di servizi di pagamento;
 - "Servizio di Informazione sui conti": un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o più conti di pagamento detenuti dall'Utente di servizi di pagamento presso un altro Prestatore di servizi di pagamento o presso più Prestatori di servizi di pagamento;
 - Utente di servizi di pagamento o "Utente": il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o di beneficiario o di entrambi.

Art. 2 - Esecuzione delle operazioni di pagamento, autorizzazione e revoca del consenso

- La Banca esegue per conto del pagatore operazioni di pagamento, disposte dal pagatore stesso o dal beneficiario (mediante addebito diretto) o per il tramite di quest'ultimo (mediante carta di pagamento) nonché tramite un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, purché debitamente autorizzate secondo le previsioni che seguono.
- Un'operazione o una serie di operazioni di pagamento si considerano autorizzate dal pagatore quando questi ha prestato il consenso all'esecuzione delle stesse, nelle forme o con le modalità previste dai contratti relativi ai singoli servizi. Il consenso a eseguire operazioni di pagamento può anche essere prestato tramite il beneficiario o un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.
- In deroga a quanto previsto dall'art. 3, 4° comma delle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente", il consenso all'esecuzione dei pagamenti è revocabile in qualsiasi momento fino a che l'ordine non sia stato ricevuto dalla Banca, secondo le previsioni di cui all'art. 3, salvo quanto disposto qui di seguito e ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo.
Qualora l'operazione di pagamento sia disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite o da un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, il pagatore non può revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso ad eseguire o a disporre l'operazione di pagamento al beneficiario o al Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento.
- Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, l'ordine può essere revocato al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.
- Decorso i termini indicati nei commi precedenti, l'ordine di pagamento può essere revocato solo con il consenso dei Prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario. In tali ipotesi, la Banca potrà addebitare le spese della revoca, ove concordate con il cliente.

Art. 3 - Ricezione degli ordini di pagamento

- Il momento della ricezione di un ordine di pagamento corrisponde, alla giornata nella quale l'ordine di pagamento è ricevuto dalla Banca, salvo quanto disposto ai commi che seguono. Prima del momento di ricezione dell'ordine di pagamento, il conto di pagamento del pagatore non può essere addebitato. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del cliente non può precedere la Giornata Operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene addebitato sul conto stesso.
- Se la ricezione avviene in giornata non operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la prima Giornata Operativa immediatamente successiva.
- Se, conformemente alle disposizioni impartite dal cliente pagatore, l'ordine di pagamento deve essere eseguito in una giornata determinata o dal momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto.
- Con riferimento alle diverse modalità tramite le quali è possibile dare disposizioni relative ai servizi ed agli strumenti di pagamento, la Banca è operativa nelle seguenti giornate:

GIORNATE OPERATIVE				
Orario	Sportello (1)	Corporate Banking (2)	Home Banking	ATM
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

Domenica Festivi	Non Operativa	Non Operativa	Non Operativa	
---------------------	---------------	---------------	---------------	--

(1) Lo sportello è operativo solamente se aperto. Gli sportelli aperti il sabato sono operativi solo per le operazioni SEPA.

(2) Se la filiale domiciliataria di un cliente con operatività Corporate Banking è chiusa, anche il canale si ritiene non operativo.

Nel prosieguo, con riferimento a ciascun singolo servizio e strumento di pagamento, vengono indicati gli orari limite di ricezione degli ordini di pagamento nell'arco di una Giornata Operativa (nel prosieguo detti anche "Orari di Cut Off") entro i quali gli ordini si intendono ricevuti la Giornata Operativa stessa, mentre gli ordini ricevuti dopo l'orario indicato si intendono ricevuti la Giornata Operativa successiva e, in questo caso, i fondi per l'operazione sono mantenuti a disposizione sul conto di pagamento fino alla giornata successiva.

5. L'ordine, di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione, secondo quanto previsto nell'articolo seguente, si considera come non ricevuto.
6. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia espresso in una valuta diversa da quella del conto di addebito, la Banca considera ricevuto tale ordine al termine della conversione valutaria.

Art. 4 - Rifiuto della Banca a eseguire un ordine di pagamento

1. La Banca comunica, telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico, entro il termine massimo previsto per l'esecuzione delle operazioni di pagamento come indicato nelle disposizioni a seguire, l'eventuale rifiuto di eseguire o di disporre un ordine di pagamento per un giustificato motivo (per es. mancanza o inesattezza di tutte le indicazioni necessarie, assenza o indisponibilità dei fondi, ordini di pagamento per i quali non sia possibile il rispetto della scadenza convenuta tra pagatore e beneficiario, ecc.), evidenziando, ove possibile, le motivazioni, salvo che la comunicazione sia in contrasto con obiettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
2. La Banca non risponde della mancata comunicazione del rifiuto, nel termine sopra indicato, nel caso d'impossibilità di reperire il cliente ai recapiti comunicati.
3. Il cliente prende atto e concorda che, ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca potrà addebitare spese ragionevoli per la comunicazione di cui al presente articolo, ove concordate con il cliente.
4. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, qualora tutte le condizioni previste dal Contratto Quadro siano soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.

Art. 5 - Tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento

1. L'importo dell'operazione di pagamento eseguita dalla Banca per conto del Cliente pagatore viene accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la giornata operativa successiva a quella di ricevimento dell'ordine da parte della Banca, come indicato all'art. 3.
2. Il termine di cui al comma precedente, si applica anche se il pagamento è effettuato presso un soggetto incaricato della riscossione dal beneficiario ed avviene tramite bollette o altre fatture commerciali il cui pagamento libera il pagatore dall'obbligazione sottostante nei confronti del beneficiario.
3. Nel caso di ordini disposti su iniziativa del beneficiario o per suo tramite, la Banca trasmette l'ordine ricevuto al Prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra la Banca e il cliente. Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro i limiti che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta, a condizione che il cliente che dispone l'ordine lo trasmetta alla Banca entro i tempi congrui in vista del rispetto del termine sopra indicato.
4. Il termine di cui al comma 1 è prorogato di due giornate operative per le operazioni di pagamento che comportano conversione valutaria, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia espresso in una valuta diversa da quella del conto di addebito.

Art. 6 - Data valuta e disponibilità dei fondi a favore del beneficiario

1. Purchè non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno stato membro dello Spazio Economico Europeo ovvero tra le valute di due stati membri dello Spazio Economico Europeo, la Banca mette a disposizione del cliente beneficiario l'importo dell'operazione non appena questo è accreditato sul proprio conto ed essa dispone di tutte le informazioni necessarie per eseguire l'operazione ovvero nella stessa Giornata Operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico Prestatore di servizi di pagamento.
La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non può essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto della Banca.
2. Nel caso l'operazione comporti una conversione valutaria tra valute di cui almeno una di uno Stato non appartenente allo Spazio Economico Europeo, la Banca provvederà all'accredito sul conto di pagamento del cliente beneficiario secondo le tempistiche indicate nel Documento di Sintesi, con pari valuta e disponibilità.

Art. 7 - Blocco dello strumento di pagamento

1. Fermo restando quanto già previsto nei contratti relativi ai singoli Servizi di Pagamento la Banca potrà bloccare d'iniziativa l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi alla sicurezza dello strumento stesso, al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato o, nel caso in cui lo strumento di pagamento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, a un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente, la Banca informa l'utilizzatore dello strumento, per iscritto, telefonicamente o tramite canale telematico, del blocco apposto fornendo la relativa motivazione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
3. Al venire meno delle ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione del precedente.

Art. 8 - Operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite: comunicazione alla Banca e rettifica

1. Il cliente venuto a conoscenza, sulla base delle informazioni fornite o messe a disposizione dalla Banca, di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di mancata o inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio per iscritto tale circostanza alla Banca.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

2. La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di pagamento, ovvero dalla data di accredito, nel caso di incasso. Per il cliente "non consumatore" il termine è stabilito in 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto. I suddetti termini non si applicano qualora la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento.
3. Se è coinvolto un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, il cliente ha il diritto di ottenere la rettifica dalla Banca a norma del primo comma del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11, comma 2 bis e 25 bis, comma 1 del D. LGS 11/2010 e s.m.i..
4. Un'operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'Utente al proprio Prestatore di servizi di pagamento.

Art. 9 - Rimborso per operazioni di pagamento non autorizzate

1. Fatto salvo l'art. 8, nel caso di operazioni di pagamento non autorizzate, la Banca rimborsa al cliente l'importo dell'operazione immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in forma scritta in merito, salvo che non provi che l'operazione è stata autorizzata dal Cliente. La Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. La prova della mancanza di autorizzazione è a carico del cliente, qualora rivesta la qualifica di "non consumatore".
2. Il rimborso di cui al comma 1 può essere sospeso dalla Banca in caso di motivato sospetto di frode, dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d'Italia.
Il rimborso effettuato non preclude alla Banca la possibilità di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, qualora la Banca accerti con ragionevole certezza l'intervenuta autorizzazione dell'operazione, dopo aver informato il cliente telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico, procederà ad addebitare al cliente l'importo indebitamente rimborsato. Qualora non risultassero fondi disponibili, la Banca avrà comunque il diritto di chiedere direttamente al cliente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo indebitamente rimborsato.
3. Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al cliente immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. Resta fermo, anche in questo caso, quanto previsto dal comma 2.
4. In caso di operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca, su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al cliente e, se è responsabile, anche le eventuali perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs 11/2010 e s.m.i. che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto, in questi casi, alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca ai sensi del presente comma.

Art. 10 - Mancata, inesatta o tardiva esecuzione di operazioni di pagamento

1. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo corretto quando l'esecuzione è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal cliente, ovvero quando sono rispettate le disposizioni del presente Contratto Quadro o dei contratti relativi ai singoli servizi, avuto riguardo ai tempi ed alle modalità di esecuzione.
2. Nel caso di operazione disposta sulla base dell'Identificativo Unico fornito dal cliente, la Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con l'Identificativo Unico, anche qualora il cliente abbia fornito informazioni ulteriori. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'Identificativo Unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'Identificativo Unico. Se l'Identificativo Unico fornito dal cliente è inesatto, la Banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. La Banca compie, tuttavia, sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al Prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta del cliente pagatore, è tenuta a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela.
3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 del presente articolo e dagli artt. 8 e 13 del presente Contratto Quadro, la Banca è responsabile nei confronti del cliente pagatore della non corretta esecuzione dell'ordine, salvo che non provi - eventualmente anche al Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario - che l'ordine è stato correttamente eseguito e che il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario lo ha ricevuto nei tempi previsti dall'art. 5. In tale ultimo caso, il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento. La prova della non corretta esecuzione è a carico del cliente, qualora rivesta la qualifica di "non consumatore".
4. La Banca è responsabile nei confronti del cliente beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, con riferimento al rispetto delle previsioni di cui all'art. 6. In caso di non corretta esecuzione, la Banca applica una data valuta che non può essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.
5. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2 del presente articolo e dagli artt. 8 e 13, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del beneficiario stesso della corretta trasmissione dell'ordine al Prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 3 ed è tenuta a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento.
6. La Banca, anche nel caso in cui l'ordine di pagamento sia disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, qualora sia responsabile nei confronti del cliente pagatore, rimborsa senza indugio a quest'ultimo l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristinando la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del cliente pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. Tale obbligo non si applica se la Banca dimostra che il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento, anche se con lieve ritardo.
Qualora sia responsabile nei confronti del cliente beneficiario, la Banca mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a sua disposizione o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del cliente beneficiario non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al medesimo in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. Su richiesta del cliente, la Banca, indipendentemente dalle responsabilità di cui al presente articolo, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto si adopera senza indugio e senza spese per rintracciare l'operazione di pagamento ed informa il cliente del risultato.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

Art. 11 - Rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1. Il cliente pagatore può chiedere il rimborso delle operazioni di pagamento autorizzate, disposte dal beneficiario, mediante addebito diretto, o per il suo tramite, entro 8 settimane dalla data dell'addebito, ovvero nel tempo convenuto con il beneficiario qualora il cliente rivesta la qualifica di "non consumatore" o di "cliente al dettaglio".
Il diritto al rimborso è condizionato alle circostanze che sia l'autorizzazione al momento del rilascio non specificasse l'importo dell'operazione, sia l'importo dell'operazione superi quello che il cliente pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi (avuto riguardo al suo modello di spesa, alle circostanze del caso, alle condizioni del suo contratto).
Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, nel caso di addebiti diretti di cui all'art. 1 del Regolamento UE n. 260/2012, ossia per le operazioni di addebito diretto denominate in Euro nell'ambito dello Spazio Economico Europeo, nei casi in cui sia il Prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia il Prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nello Spazio Economico Europeo, ovvero nei casi in cui l'unico Prestatore di servizi di pagamento interessato dall'operazione di pagamento sia situato nello Spazio Economico Europeo, il cliente pagatore ha diritto al rimborso a prescindere dalla sussistenza delle condizioni sopra indicate; in tali casi il diritto del Prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso non può essere esercitato.
2. Il diritto al rimborso di cui al comma precedente è escluso se il cliente pagatore ha autorizzato direttamente la Banca all'esecuzione dell'operazione di pagamento disposta dal beneficiario e, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata data prima dell'esecuzione dell'operazione, le informazioni sulla futura operazione siano state fornite o messe a disposizione del cliente pagatore, dalla Banca o dal beneficiario, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.
3. Nel caso di cui al primo comma, la Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero comunica il rifiuto motivato del rimborso, entro dieci Giornate Operative dalla ricezione della richiesta.
In deroga a quanto previsto dall'art. 2, 2° comma delle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente", il cliente, ove non accetti la giustificazione fornita, può presentare un esposto in Banca d'Italia ovvero ricorrere direttamente all'Arbitro Bancario Finanziario senza necessità di un preventivo reclamo alla Banca.

Art. 12 - Responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento

1. Fermo quanto stabilito ai successivi commi, il cliente sopporta la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate, derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita, fino ad un importo massimo di Euro 50,00. Nel caso rivesta la qualifica di "non consumatore" il cliente sopporta l'intera perdita derivante dall'operazione.
2. Il Cliente sopporta l'intera perdita e non si applica il limite di 50 euro di cui al precedente comma qualora lo stesso abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più dei seguenti obblighi con dolo o colpa grave:
 - a - utilizzo dello strumento di pagamento in conformità con i termini previsti nel contratto che ne regola l'emissione e l'uso. A tal fine, il cliente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate
 - b - comunicazione senza indugio, secondo le modalità contrattualmente previste, alla Banca o al soggetto da questa indicato, dello smarrimento, del furto, dell'appropriazione indebita o dell'uso non autorizzato dello strumento, non appena il cliente ne venga a conoscenza.
3. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento, smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, effettuato dopo la comunicazione fatta alla Banca, di cui alla lettera b del comma precedente
4. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non è responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando la Banca non abbia messo a disposizione del cliente strumenti adeguati affinché quest'ultimo possa comunicare alla stessa lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento di pagamento nonché strumenti adeguati alla richiesta dello sblocco dello strumento o dell'emissione di uno nuovo, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco, qualora la Banca non vi avesse già provveduto.
5. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente non sopporta alcuna perdita se la Banca non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il Prestatore di Servizi di Pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato alla Banca se non accettano l'autenticazione forte del cliente.
6. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il cliente pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento o se la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali della Banca.

Art. 13 - Circostanze anormali e imprevedibili

1. Le responsabilità di cui al presente Contratto Quadro sono escluse qualora ricorra il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero quando la Banca abbia agito in conformità ad obblighi di legge.

Art. 14 - Durata del Contratto Quadro

1. Il presente contratto resterà in vigore fino a quando saranno attivi a nome del cliente, presso la Banca, rapporti, servizi o strumenti che permettono l'esecuzione di ordini di pagamento.

Art. 15 - Modifiche del Contratto Quadro

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni del presente Contratto Quadro e di quelli relativi ai singoli servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 sexies del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e, nel caso di cliente "Consumatore, solo se sussiste un giustificato motivo.
2. Le modifiche unilaterali saranno comunicate al cliente con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta e si riterranno accettate qualora il cliente non receda, entro tale termine, dal rapporto che disciplina il servizio oggetto di modifica. In questo caso, il recesso avverrà senza applicazione di spese o altri oneri.
3. Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito ai commi precedenti, le modifiche del rapporto di cambio derivanti da variazioni del tasso di cambio di riferimento convenuto nei contratti dei singoli servizi sono applicate con effetto immediato e senza preavviso.

Art. 16 - Informazioni rese dalla Banca

1. La Banca fornisce su richiesta del cliente, prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, informazioni sui tempi di esecuzione e sulle spese da sostenere. Tali informazioni saranno rese in filiale ovvero telefonicamente o tramite canale telematico.
2. La Banca mette gratuitamente a disposizione del cliente, che potrà farne richiesta, il dettaglio dei pagamenti effettuati e degli incassi ricevuti su supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che rivesta la qualifica di "non consumatore".
3. Qualora il cliente richieda informazioni supplementari, la Banca applica spese in misura ragionevole e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti, salvo che il cliente rivesta la qualifica di "non consumatore".
4. In qualsiasi momento il cliente può richiedere le condizioni contrattuali, incluse le condizioni economiche, relative ai Servizi di Pagamento prestati, che la Banca gli fornisce su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

Art. 17 - Spese applicabili

1. Se il Prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario sono entrambi situati nello Spazio Economico Europeo, ovvero l'unico Prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento è situato nello Spazio Economico Europeo, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal proprio Prestatore di servizi di pagamento.
2. Nel caso di cui al comma precedente, il cliente pagatore non può richiedere che le spese applicate dalla Banca siano addebitate al beneficiario del pagamento. Resta impregiudicata la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti.
3. La Banca, quando opera per conto del cliente pagatore trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dallo stesso; quando opera per conto del cliente beneficiario, accredita l'intero importo trasmesso a favore dello stesso. Le eventuali spese previste non sono portate a decurtamento dell'importo dell'operazione, ma applicate a parte.

Art. 18 - Reclami e ricorsi extragiudiziali

1. Qualora il cliente ritenga che siano state violate disposizioni contrattuali o norme di legge relative ai Servizi di Pagamento potrà ricorrere alla procedura di reclamo e di ricorso extragiudiziale, in merito alle quali è data comunicazione al cliente nella documentazione informativa messa a disposizione ai sensi della normativa in materia di trasparenza bancaria.

Art. 19 - Accesso ai conti di pagamento in caso di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento

1. Se il conto di pagamento è accessibile online, il cliente pagatore ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e la Banca.
2. Il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento:
 - a) non detiene in alcun momento i fondi del cliente pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;
 - b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate del cliente pagatore non siano accessibili ad altri fuorché al cliente pagatore stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
 - c) provvede affinché qualunque altra informazione sul cliente pagatore, ottenuta nella prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo con il consenso esplicito del cliente pagatore;
 - d) ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso la Banca del cliente pagatore, comunicando con quest'ultimo, il pagatore e il beneficiario in maniera sicura, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - e) non chiede al cliente pagatore dati diversi da quelli necessari per prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del cliente pagatore;
 - f) non modifica l'importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione;
 - g) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione della Banca il riferimento dell'operazione di pagamento.
3. Al fine di garantire l'esercizio del diritto del cliente pagatore di avvalersi del Servizio di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca:
 - a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, dal momento in cui queste ultime saranno applicabili. Fino alla data di applicazione delle suindicate norme tecniche di regolamentazione, con riferimento alle materie disciplinate dalle stesse, continueranno a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, anche ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218, in quanto compatibili con le disposizioni di quest'ultimo;
 - b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento dal Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso tutte le informazioni sull'ordine di pagamento nonché ogni altra informazione in merito all'esecuzione di quest'ultimo disponibile alla Banca;
 - c) assicura parità di trattamento agli ordini trasmessi mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal cliente pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorità o alle spese applicabili.

Art. 20 - Accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di Servizi di Informazioni sui conti

1. Se il conto di pagamento è accessibile online, il cliente ha il diritto di avvalersi di un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti. La prestazione di tale servizio non è subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti e la Banca.
2. Il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti:
 - a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito del cliente;
 - b) provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate del cliente non siano accessibili ad altri fuorché al cliente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
 - c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso la Banca, comunicando con questi e con il cliente in maniera sicura, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
 - d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
 - e) non usa né conserva dati né vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
3. In relazione ai conti di pagamento, la Banca:
 - a) comunica in maniera sicura con i Prestatori di Servizi di Informazione sui conti, conformemente all'art. 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, dal momento in cui queste ultime saranno applicabili. Fino alla data di applicazione delle suindicate norme tecniche di regolamentazione, con riferimento alle materie disciplinate dalle stesse, continueranno a trovare applicazione le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, anche ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del D.Lgs 15 dicembre 2017, n. 218, in quanto compatibili con le disposizioni di quest'ultimo;
 - b) assicura parità di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal Prestatore di Servizi di Informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dal cliente, fatte salve ragioni obiettive.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

Art. 21 - Limiti all'accesso ai conti di pagamento del cliente da parte dei Prestatori di servizi di pagamento

1. La Banca può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento del cliente da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, la Banca informa il cliente telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione è resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, la Banca consente l'accesso al conto di pagamento.
2. La Banca comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
3. In ogni caso la Banca è tenuta a rifiutare senza indugio l'accesso al conto di pagamento a un Prestatore di Servizi di Informazione sui conti o a un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, se riceve dal cliente la comunicazione della revoca del consenso prestato ai suindicati Prestatori di servizi di pagamento. In tal caso, la Banca informa immediatamente della revoca il Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento e il Prestatore di Servizi di Informazione sui conti.

Art. 22 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo

1. Se un'operazione di pagamento basata su carta è disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il cliente pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i fondi sul conto di pagamento del cliente pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. La Banca sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento.

Art. 23 - Responsabilità per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento in caso di ordine di pagamento disposto mediante Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento

1. Fatti salvi gli articoli 8, 10, comma 2 e 13 del presente Contratto Quadro, se l'ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, la Banca rimborsa al cliente pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
2. In caso di operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo ordine di pagamento è disposto mediante un Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo è tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla Banca, su richiesta di quest'ultima, gli importi rimborsati al cliente pagatore. Se il Prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, la Banca, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi è fatta salva la facoltà del Prestatore di Servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, del D.Lgs 11/2010 e s.m.i. che l'ordine di pagamento è stato ricevuto dalla Banca conformemente all'articolo 15 D.Lgs 11/2010 e s.m.i. e che, nell'ambito delle competenze del medesimo Prestatore di Servizi di Disposizione di ordine di pagamento, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate alla Banca.

Art. 24 - Conferma della disponibilità di fondi

1. Su richiesta del Prestatore di Servizi di Pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, la Banca conferma senza indugio se sul conto del cliente pagatore vi è la disponibilità dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purché:
 - a) al momento della richiesta il conto del cliente pagatore sia accessibile online;
 - b) il cliente pagatore abbia prestato il consenso esplicito alla Banca a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico Prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilità sul conto di pagamento del cliente pagatore medesimo dell'importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;
 - c) il consenso di cui alla lettera b) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma.
2. Il Prestatore di Servizi di Pagamento di cui al comma 1 può chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il cliente pagatore ha prestato il consenso esplicito al Prestatore di Servizi di Pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
 - b) il cliente pagatore ha disposto l'operazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal Prestatore di Servizi di Pagamento;
 - c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il Prestatore di Servizi di Pagamento si autentica presso la Banca e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall'art. 98, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea.
3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non può essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui è stata chiesta. La conferma non può consistere nell'estratto del saldo del conto e non può consentire alla Banca di bloccare i fondi sul conto di pagamento del cliente pagatore.
4. Il cliente pagatore può chiedere alla Banca di comunicargli l'avvenuta identificazione del Prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che è stata fornita.
5. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui è caricata moneta elettronica.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

Art. 25 - Sanzioni

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i., in tema di servizi di pagamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie indicate dall'art. 32 (Sanzioni) del medesimo decreto qui di seguito riportato:
 1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro 5 milioni e il fatturato è disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
 - a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter, dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis, dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis, dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18, dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 e dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2 o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010;
 - b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento;
 - 1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, dall'articolo 8, comma 1, dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18, dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.
 - 1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
 - 1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.
 2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
 6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia."
2. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11 e s.m.i., in tema di servizi di pagamento, si applicano, altresì, le sanzioni indicate dall'art. 32 bis (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale) del medesimo decreto qui di seguito riportato:
 1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 32, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
 2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni stabiliti dall'articolo 32-ter, la Banca d'Italia può applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
 3. Si applica l'articolo 32, comma 1-quater."
3. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie sopra previste si applica l'articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Si applica, altresì, il Capo VI, Titolo VIII del citato decreto legislativo n. 385 del 1993.

SEZIONE II

SICUREZZA DEI PAGAMENTI VIA INTERNET

Fatte salve le disposizioni di cui alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" nonché di quelle particolari relative ai singoli strumenti di pagamento contenute nel presente Contratto Quadro, si disciplinano nella seguente sezione le norme specifiche attinenti alla sicurezza dei pagamenti effettuati dal cliente tramite i Servizi di Internet Banking offerti dalla Banca. Il distinguo fra i clienti "consumatori" e "non consumatori" è qui riferito alle peculiarità dei rispettivi servizi di Internet Banking che la Banca offre a tali tipologie di clientela; è fatto sempre salvo, quindi, quanto disciplinato nel contratto del servizio che il cliente sottoscrive, ove diverso da quello di regola offerto al tipo di cliente.

Art. 1 - Pagamenti via Internet tramite utilizzo dei servizi di Internet Banking offerti dalla Banca

1. Il cliente, previa sottoscrizione dell'apposito contratto, può accedere ai servizi di Internet Banking offerti dalla Banca per effettuare pagamenti via Internet. Con la presa visione del presente Contratto Quadro, il Cliente è quindi pienamente consapevole di poter effettuare pagamenti utilizzando tali servizi
2. Per poter effettuare in sicurezza pagamenti tramite l'utilizzo dei servizi di Internet Banking messi a disposizione dalla Banca, il cliente deve accedere alla rete Internet mediante proprie apparecchiature, quali *personal computer*, *modem*, *browsers* e quanto altro, con tutti gli strumenti *software* necessari per garantire la sicurezza del predetto collegamento. Il cliente deve quindi attivare e mantenere sempre aggiornati *antivirus*, *firewall*, filtri di posta indesiderata e antispam, *antimalware* e sistemi di protezione sul computer da cui si accede ai suddetti servizi nei modi descritti al successivo art. 2.

Art. 2 - Accesso ai servizi di Internet Banking con credenziali di sicurezza personalizzate

1. Per effettuare l'accesso ai servizi di Internet Banking tramite l'apposita pagina presente sul sito www.bancobpm.it, il cliente deve utilizzare:
 - il codice identificativo (utente) assegnato dalla Banca,
 - il codice segreto statico (personalizzato dal cliente),
 - un codice dinamico usa e getta ottenuto tramite il Dispositivo di Sicurezza OTP (o Token) ("autenticazione forte" del cliente).Il codice segreto statico è strettamente personale, va conservato con cura e non deve essere comunicato a nessuno.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

- Al primo accesso è necessario personalizzare il codice segreto statico inizialmente fornito dalla Banca, che sarà valido per i successivi accessi. L'errato inserimento/riconoscimento del codice segreto per più volte consecutive, comporta il blocco temporaneo dell'accesso al Servizio, che potrà essere sbloccato chiamando il servizio di assistenza clienti ai numeri indicati all'art. 7 e seguendo la procedura di sicurezza che verrà indicata. La Banca non farà mai richiesta, né tramite operatore telefonico né con una *e-mail*, di tale codice segreto e si consiglia di cambiarlo periodicamente (almeno ogni 30 giorni) accedendo direttamente ai servizi, ed evitando infine di utilizzare le funzionalità di memorizzazione automatica delle credenziali.
- Il Dispositivo di Sicurezza (o Token), fornito dalla Banca sotto forma di Token fisico, o come applicazione (Token software), previa installazione di "You App" sul proprio device, fornisce il codice dinamico OTP (One Time Password) con validità limitata nel tempo e utilizzabile una sola volta. Il codice dinamico viene richiesto in ogni caso in cui sia necessario utilizzare la cosiddetta "autenticazione forte" del cliente (ad es.: accesso al proprio conto on line, conferma delle operazioni di pagamento, accesso o modifica dei dati sensibili relativi ai pagamenti o dei massimali previsti, utilizzo di carte prepagate della Banca per eseguire pagamenti su siti protetti da sistemi anti-frode, ecc.). Ciascun dispositivo fisico è identificato da un numero di serie personale ed univoco, genera una sequenza di codici determinati e ha una durata massima oltre la quale cessa di funzionare e deve essere sostituito rivolgendosi alla propria filiale. Se in fase di inserimento i codici dinamici non sono riconosciuti come corretti, è necessario contattare l'Assistenza Clienti ai numeri indicati all'art. 7 per le opportune verifiche tecniche.
Al fine di evitare malfunzionamenti o deterioramenti ovvero danneggiamenti, è opportuno che il dispositivo di sicurezza OTP sia custodito e conservato con la medesima attenzione riservata ad apparecchiature elettroniche quali cellulari, telecomandi, ecc..
- Una volta effettuato l'accesso, i servizi di Internet Banking prevedono un tempo massimo di inattività, trascorso il quale la mancata operatività determina automaticamente l'interruzione della connessione ("*Time Out*") e la chiusura della sessione. Dopo ogni *Time Out* per ricominciare ad utilizzare i servizi è necessario effettuare un nuovo accesso.
- I clienti "consumatori" hanno inoltre la possibilità di identificarsi mediante un Certificato digitale di sicurezza (componente *software*), ovvero un "documento di identità" rilasciato da una pubblica autorità, da utilizzare al posto del dispositivo OTP. Infatti, una volta effettuato lo scarico e l'installazione del certificato sul proprio PC, il cliente può accedere al Servizio di Internet Banking in modo parimenti sicuro. Per scaricarlo, è necessario entrare nel Servizio di Internet Banking utilizzando le credenziali disciplinate al comma 1 e seguire la procedura guidata.

Art. 3 - Inoltro e autorizzazione delle operazioni di pagamento e relative informazioni

- Per inoltrare e autorizzare un'operazione di pagamento tramite i servizi di Internet Banking e ottenere informazioni al riguardo, il cliente deve seguire la seguente procedura:
 - accede al servizio secondo le modalità indicate nelle presenti norme;
 - compila nell'apposita sezione dispositiva i dati richiesti per l'operazione di pagamento;
 - conferma l'operazione di pagamento, come da maschera di riepilogo, tramite digitazione del codice dinamico prodotto dal dispositivo di sicurezza OTP e/o inviato con un messaggio SMS al numero indicato dal cliente, per autorizzarne l'invio;
 - verifica l'esito della disposizione di pagamento.
- Le disposizioni impartite tramite i servizi di Internet Banking s'intendono autorizzate dal cliente quando sono trasmesse alla Banca in esito positivo alla procedura di autenticazione richiesta, effettuata mediante l'uso delle credenziali di sicurezza assegnate. Quindi, per dare corso alle operazioni e alle istruzioni ricevute (entro la disponibilità del cliente), la Banca verifica unicamente la conformità di codici e credenziali.
- Le operazioni di pagamento possono essere disposte entro i limiti massimi applicati dalla Banca ai servizi (per pagamenti effettuati tramite carte, bonifici, mandati elettronici e moneta elettronica), ovvero:
Clienti "consumatori"
 - un importo complessivo pari a 500.000 Euro al mese,Clienti "non consumatori"
 - un importo massimo fino a 1 miliardo di Euro per ogni singolo pagamento.Tramite le apposite funzioni messe a disposizione nei servizi stessi è consentito al cliente abbassare ulteriormente tali limiti o disattivare del tutto la funzionalità di pagamento via Internet passando alla funzionalità solo informativa.
- Per ottenere informazioni relative alle operazioni eseguite, inclusi gli esiti e i saldi contabili in tempo reale (compatibilmente con i termini temporali del servizio stesso), tramite i servizi il cliente può attivare le apposite funzionalità di avviso via SMS e/o *e-mail*, attraverso le quali sarà informato della messa a disposizione della relativa documentazione nella propria Posta Personale del Servizio.

Art. 4 - Blocco di singole operazioni o dei servizi di pagamento

- La Banca nei casi in cui, attraverso strumenti di diagnosi delle disposizioni inviate dalla clientela tramite i prodotti di Internet Banking, rilevi casistiche non conformi alla normale operatività del cliente e/o anomalie attinenti la sicurezza dello strumento, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle operazioni disposte dal cliente o di bloccare temporaneamente tali Servizi di pagamento, come disciplinato agli artt. 4 e 7 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" del presente Contratto Quadro, dandone tempestiva comunicazione al Cliente e, ove il caso, contattandolo direttamente per le opportune verifiche, come disciplinato ai successivi commi.
- Laddove il blocco riguardi una singola disposizione, la Banca provvede a contattare il cliente al fine di richiedere allo stesso la validità della disposizione inserita. In caso di esito positivo della verifica, l'operazione verrà sbloccata ed eseguita, mentre in caso di esito negativo, l'operazione di pagamento risulterà non autorizzabile e verrà annullata.
- Nel caso in cui la filiale non riesca a prendere contatto con il cliente
 - se cliente "consumatore", quest'ultimo può a sua volta attivarsi per richiedere l'immediato sblocco dell'operazione chiamando l'Assistenza Clienti ai numeri più sotto indicati all'art. 7,
 - se cliente "non consumatore", la Banca procederà con l'esecuzione della disposizione attuando tutte le precauzioni previste dalle proprie strutture di prevenzione frodi.

Art. 5 - Procedure previste in caso di perdita o furto di credenziali e dispositivi di sicurezza per l'accesso e l'esecuzione delle operazioni

- Quando il cliente non ricorda più il suo codice identificativo o il codice segreto personalizzato, può recuperarli seguendo le istruzioni presenti nella pagina di accesso al servizio oppure contattando direttamente l'Assistenza Clienti ai numeri più sotto indicati all'art. 7. Se l'utenza non risulta già bloccata, il cliente "consumatore" può recuperare tali codici anche tramite il Servizio stesso, dall'apposita sezione presente nella pagina di accesso.
- In caso di furto o smarrimento dei codici di sicurezza, oppure in caso di fondato timore che terzi ne siano venuti a conoscenza, per impedire eventuali tentativi di accesso, il cliente deve richiedere immediatamente il blocco del servizio chiamando l'Assistenza Clienti. La Banca provvederà al rilascio dei nuovi codici di sicurezza, secondo quanto previsto nel contratto di servizio.

Art. 6 - Procedure previste in caso di abuso riscontrato o sospetto delle operazioni

- Nel caso il cliente riscontri o anche semplicemente sospetti un abuso rispetto le operazioni effettuate deve immediatamente bloccare l'accesso al suo servizio di Internet Banking, dall'apposita sezione del sito (se Cliente "consumatore") oppure chiamando l'Assistenza Clienti ai numeri indicati al successivo art. 7.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

2. Ad ogni modo sarà poi cura del cliente sporgere apposita denuncia presso le autorità competenti e portarne copia in filiale. Ai fini del rimborso dell'operazione fraudolenta, si applicano modalità, tempistiche e condizioni disciplinate dagli artt. 8, 9 e 12 delle "Norme Generali strumenti ed ai servizi di pagamento" del presente Contratto Quadro.

Art. 7 - Canali di comunicazione Banca - cliente

1. I servizi di Internet Banking sono messi a disposizione dalla Banca per il tramite di un canale protetto e sicuro. L'accesso ai servizi tramite il sito www.bancobpm.it è infatti codificato con apposito pacchetto di crittografia, quindi il cliente si trova in un ambiente sicuro se nell'indirizzo di navigazione è presente la lettera s (<https://>) e/o vi è un lucchetto (nella barra indirizzo del *browser*).
2. Oltre che operare per il tramite dei servizi, il cliente, per tutte le occorrenze conoscitive, operative e di segnalazione, può contattare il servizio di Assistenza Clienti ai seguenti recapiti:
- clienti "consumatori"
- dall'Italia (con telefono fisso o cellulare) al numero verde 800 024 024
 - dall'estero al numero +39 02 43371234
 - via e-mail all'indirizzo assistenza.clienti@bancobpm.it
- dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e sabato dalle 9 alle 17; il canale e-mail è comunque attivo in qualsiasi fascia oraria, gli operatori risponderanno nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 2 giorni lavorativi.
- clienti "non consumatori"
- dall'Italia al numero verde 800 607 227
 - dall'Estero al numero +39 02 43371097
 - in lingua inglese al numero +39 02 43371096
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 21:00.
3. Per prevenire episodi fraudolenti il Cliente viene contattato solo telefonicamente dalla sua filiale o da un operatore dell'Assistenza dopo aver effettuato alcune disposizioni (ad es. per bonifici inseriti per importi più alti rispetto l'ordinaria operatività oppure per verifiche su movimenti ritenuti sospetti). Occorre quindi prestare attenzione alle e-mail sospette e cancellare quelle che contengono richieste di verifica, modifica, sblocco dei codici personali.

Art. 8 - Componenti software fornite dalla Banca

1. Oltre al Dispositivo di Sicurezza (o Token), di cui al comma 3 dell'art. 2 e alla componente *software* consistente nel Certificato digitale, di cui al comma 5 dell'art. 2, la Banca mette a disposizione del cliente "non consumatore" l'installazione di componenti *software* quali:
- il programma *Schedulatore*, che gli consente l'esportazione guidata sulle proprie dotazioni *hardware/software* dei flussi di dati presenti sul suo Servizio di Internet Banking, e viceversa, il tutto come meglio dettagliato nel contratto del servizio;
 - il programma *Convertitore*, che permette di convertire i flussi dispositivi prodotti dal gestionale del cliente nei nuovi standard XML definiti dal consorzio interbancario (C.B.I.).
2. Tali componenti sono fornite tramite apposita struttura tecnica della Banca (Società del Gruppo), che ha acquisito licenza in uso dei *software* da fornitore esterno con facoltà di concedere in uso gli stessi alla clientela. Al cliente è quindi vietata qualsiasi attività di modifica, traduzione, *reverse engineering*, decompilazione, copiatura e/o qualsiasi altra attività di modificazione dei programmi. In particolare, è fatto espresso divieto al cliente di effettuare le operazioni di cui all'art.64 bis lett. a) e b) L. 633/1941, inclusa la correzione degli errori, senza la preventiva autorizzazione scritta della struttura tecnica. Il cliente si impegna inoltre a mantenere segreto il contenuto dei programmi e della relativa documentazione tecnica.

Art. 9 - Responsabilità e oneri della Banca e del cliente nell'uso dei servizi di pagamento via Internet

1. È responsabilità della Banca prima di autorizzare l'accesso ai servizi di pagamento via Internet, sottoporre i clienti - in filiale o a distanza presso struttura centrale preposta - a procedure di adeguata verifica e identificazione in linea con la normativa europea antiriciclaggio, con registrazione di validi documenti di identità e relative informazioni.
2. È onere della Banca:
- rendere accessibile i servizi di pagamento soltanto previa autenticazione forte del cliente e con tutte le limitazioni più sopra previste in ordine a tentativi di accesso, validità dei codici identificativi e delle sessioni dei servizi di pagamento;
 - attivare prima dell'autorizzazione finale del pagamento, meccanismi per il monitoraggio delle operazioni volti a prevenire, rilevare e bloccare il traffico dei pagamenti fraudolenti,
 - proteggere i dati sensibili relativi ai pagamenti, ove conservati, trattati o trasmessi.
3. Inoltre è onere della Banca non solo valutare adeguatamente se e quanto possono rivelarsi necessarie modifiche alle misure di sicurezza esistenti, alle tecnologie utilizzate e alle procedure o ai servizi resi, ma anche tener conto del tempo necessario per mettere in atto le modifiche e adottare i provvedimenti provvisori necessari per ridurre al minimo gli incidenti di sicurezza e le frodi, nonché i potenziali effetti pregiudizievoli.
4. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura le credenziali di sicurezza personalizzate (Codice Identificativo e codice segreto), ivi compreso il Dispositivo di Sicurezza (o Token), di cui all'art. 2, comma 3, e in caso di smarrimento o sottrazione deve attivarsi con tempestività, come sopra previsto all'art. 5 comma 2.
5. Per effettuare i pagamenti via Internet tramite i servizi di Internet Banking della Banca, il cliente è tenuto ad operare nei limiti del saldo disponibile del rapporto ed è suo onere verificare la corretta esecuzione delle disposizioni impartite tramite il servizio.

SEZIONE III

SERVIZI E STRUMENTI DI PAGAMENTO: CARATTERISTICHE E NORME PARTICOLARI

Di seguito - suddivisi in due categorie a seconda che gli strumenti consentano l'esecuzione di operazioni disposte su iniziativa o "*del pagatore*" o "*del beneficiario*" - vengono elencati, in ordine alfabetico, gli strumenti che possono essere utilizzati tramite i diversi servizi per effettuare disposizioni di pagamento rientranti nell'ambito della Direttiva, specificando per ciascuno di essi le caratteristiche, l'Identificativo Unico, gli *Orari di Cut Off* e, ove del caso, le eventuali "Norme Particolari" che integrano e/o modificano quanto indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento".

Il cliente potrà richiedere l'attivazione di ulteriori servizi/strumenti di pagamento, inclusi nell'ambito di applicazione della Direttiva, che tempo per tempo saranno resi disponibili dalla Banca, ovvero disporre ordini di pagamento in relazione a ciascuno degli stessi, secondo le modalità indicate nei rispettivi testi contrattuali che saranno, preventivamente all'adesione, sottoposti al cliente per verifica e accettazione dei rispettivi termini di erogazione e correlate condizioni economiche.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

Sottosezione I - Servizi di pagamento che danno origine ad operazioni di pagamento disposte su iniziativa del pagatore

BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del servizio

1. Il "Bollettino Bancario Freccia" è costituito da un modulo standardizzato, precompilato e pagabile presso qualsiasi sportello bancario (di seguito, il "Bollettino").
L'azienda creditrice (o la banca della stessa, su sue istruzioni) stampa ed invia al debitore il Bollettino precompilato in tutte le sue parti sia in chiaro che codificate.
2. La banca che ha ricevuto il pagamento (banca "esattrice") rilascia apposita documentazione di quietanza al debitore e, sulla base dei dati rilevati, genera e invia alla banca del creditore (banca "tesoriera") un messaggio elettronico contenente gli estremi dell'avvenuto pagamento.
La banca "tesoriera" effettua l'accredito e comunica l'avvenuto pagamento, fornendo un rendiconto al creditore con modalità elettroniche ovvero con modalità tradizionali.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'Identificativo Unico che consente al debitore di pagare un Bollettino è costituito dal "Numero Bollettino". L'ordine di pagamento si intende completo se, oltre all'Identificativo Unico sopra indicato, contiene tutti i seguenti dati necessari all'esecuzione dell'operazione di pagamento:
importo, data pagamento richiesta, conto corrente di addebito.
2. Qualora il beneficiario (creditore) intenda far produrre/inviare le disposizioni alla Banca, lo stesso deve fornire un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione secondo uno specifico "tracciato informatico" che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e Orari di Cut Off

1. Le disposizioni tramite Bollettino vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti Orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
Bollettino Bancario Freccia (*)	Feriale	16.45 (lato passivo)	16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30 (lato passivo)	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli Orari di Cut Off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla Banca.

Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli Orari di Cut Off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Rimando alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

BONIFICO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del servizio

1. Il "Bonifico" è un servizio di pagamento che comporta l'accredito sul conto di pagamento di una persona fisica o giuridica denominata "Beneficiario" tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento di una persona fisica o giuridica denominata "Ordinante" ed eseguite dalla Banca dell'"Ordinante", sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo.
2. Le disposizioni possono essere eseguite tramite differenti tipologie di Bonifici che possono essere identificati in:

- **Bonifico SEPA Interno (o ns. Banca) / BANCOMAT Pay®:** il conto del Beneficiario è intrattenuto presso la medesima Banca nella quale è intrattenuto il conto dell'Ordinante; al suo interno è ricompreso anche il "giroconto" che è ulteriormente caratterizzato dal fatto che pagatore e Beneficiario sono il medesimo soggetto; il cliente potrà ricevere/disporre un Bonifico SEPA Interno nei confronti di soggetti privati (cosiddetti "Trasferimenti P2P") o di associazioni senza scopo di lucro (cosiddetti "Trasferimenti P2C"), anche per il tramite del Sistema di pagamento BANCOMAT Pay® (di seguito anche definito il "Sistema" o "BANCOMAT Pay®" o "Sistema BANCOMAT Pay®"). Tale tipologia di Bonifico (di seguito "Bonifico BANCOMAT Pay®") è reso fruibile al cliente, che si trovi nelle condizioni sotto indicate, in virtù dell'adesione della Banca al suindicato Sistema, di titolarità di BANCOMAT S.p.A., *Governance Authority* del Sistema e gestore della relativa Piattaforma BANCOMAT Pay®, che supporta le operazioni di pagamento realizzate per il tramite dello stesso. Il Sistema si basa sull'utilizzo di apposita App, da scaricare su dispositivo *smartphone* e dall'uso, quale Identificativo Unico del rapporto di regolamento, del numero di telefono cellulare dell'utente, cui la Piattaforma BANCOMAT Pay® associa l'IBAN di un conto di pagamento dell'utente stesso, precedentemente collegato a tale numero, in quanto trasmesso, unitamente a quest'ultimo, alla Piattaforma BANCOMAT Pay® dal Prestatore di servizi di pagamento dell'utente.

Il cliente è, pertanto, informato che, ai fini di essere abilitato al Sistema BANCOMAT Pay®, la Banca dovrà comunicare a BANCOMAT S.p.A. alcuni suoi dati (tra cui numero di telefono cellulare, IBAN di conto corrente, nome e cognome, Codice Fiscale) funzionali alla registrazione dello stesso alla Piattaforma BANCOMAT Pay® e all'esecuzione delle operazioni di Bonifico per il tramite del Sistema. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati del cliente da parte di BANCOMAT S.p.A. sono riportate nella Guida Operativa ai Servizi, disponibile sul Sito e presso le Filiali della Banca (di seguito anche definita la "Guida Operativa").

Le condizioni necessarie affinché il cliente sia abilitato a disporre e a ricevere un Bonifico BANCOMAT Pay® sono le seguenti:

a) sia soggetto maggiorenne e consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

206/2005, come successivamente modificato e integrato;

b) sia titolare, presso la Banca, del servizio di internet banking, associato al numero di telefono cellulare certificato dal cliente quale utenza nella sua disponibilità di utilizzo esclusiva;

c) sia titolare, presso la Banca, di almeno un rapporto di conto corrente in euro (se cointestato, a firme disgiunte), abilitato all'effettuazione di Bonifici via web, collegato in modalità dispositiva al servizio di internet banking della Banca e rientrante nelle tipologie commerciali abilitabili al Sistema BANCOMAT Pay[®], esplicitate in dettaglio nella Guida Operativa (di seguito "Conto Abilitabile");

d) sia titolare, presso la Banca, di almeno un rapporto di carta di debito a marchio PagoBANCOMAT[®], abilitabile al Sistema, secondo quanto meglio specificato nella Guida Operativa;

e) sia in possesso di un dispositivo *smartphone* con i requisiti tecnici indicati nella Guida Operativa e il cui numero di cellulare, nella disponibilità di utilizzo esclusiva del cliente, corrisponda a quello certificato da quest'ultimo ai fini della fruizione del servizio di internet banking della Banca (di seguito, lo "*Smartphone*");

f) abbia proceduto ad installare sullo *Smartphone*, accettandone le relative condizioni di utilizzo, l'apposita App di circuito BANCOMAT Pay[®], concessa in uso da BANCOMAT S.p.A. ai clienti della Banca (di seguito, "App BANCOMAT Pay[®]") ai fini di rendere possibile agli stessi la disposizione di Bonifici BANCOMAT Pay[®] e le cui specifiche tecniche sono riportate nella Guida Operativa. Il cliente prende atto che, per installare e utilizzare la App BANCOMAT Pay[®], è necessario il collegamento dello *Smartphone* alla rete internet, per la quale potrebbe essere tenuto alla corresponsione dei costi di connessione per il traffico di navigazione, secondo le tariffe concordate con il proprio operatore telefonico, rispetto alle quali la Banca resta estranea;

g) abbia provveduto all'attivazione della App BANCOMAT Pay[®], scegliendo il nostro Istituto tra quelli proposti all'avvio della fase di attivazione e seguendo la procedura indicata nella Guida Operativa, ove sono esplicitate, nel dettaglio, le istruzioni operative per l'attivazione, disabilitazione e l'utilizzo della App BANCOMAT Pay[®] e delle funzionalità alla stessa connesse.

In presenza delle sole condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d), il cliente risulterà automaticamente registrato dalla Banca alla Piattaforma BANCOMAT Pay[®] e abilitato alla sola ricezione di Bonifici BANCOMAT Pay[®] da parte di soggetti abilitati al Sistema: il suo stato di utente abilitato al Sistema e il suo nominativo (parzialmente oscurato) saranno, infatti, resi conoscibili sulla rubrica delle applicazioni di Sistema degli altri soggetti abilitati allo stesso, che potranno eseguire Bonifici BANCOMAT Pay[®] a suo favore, ma il cliente non potrà disporli, sino a che non abbia provveduto ad installare e ad attivare sul proprio *Smartphone* la App BANCOMAT Pay[®], con cui sarà possibile autorizzare disposizioni di Bonifico BANCOMAT Pay[®].

Resta inteso che, qualora il cliente non intenda risultare abilitato a BANCOMAT Pay[®], neppure in funzione ricevente, lo stesso potrà procedere a disabilitarsi dal Sistema, in relazione alla nostra Banca, tramite l'apposita funzionalità di disabilitazione di BANCOMAT Pay[®] disponibile sul Sito della Banca, nella sezione riservata dedicata a BANCOMAT Pay[®] o con le altre modalità tempo per tempo disponibili indicate nella Guida Operativa. La disabilitazione dal Sistema implica che il cliente non risulterà più registrato alla Piattaforma BANCOMAT Pay[®] come cliente del nostro Istituto e non potrà, pertanto, né ricevere, né disporre Bonifici BANCOMAT Pay[®] regolati su rapporti aperti presso la nostra Banca. Qualora intendesse abilitarsi nuovamente al Sistema, il cliente dovrà seguire la procedura di "Abilitazione on line", eseguibile dal Sito della Banca, nell'apposita sezione riservata dedicata a BANCOMAT Pay[®] o con le altre modalità tempo per tempo previste, come descritto, in dettaglio, nella Guida Operativa.

Le somme ricevute/inviare per il tramite del Sistema saranno accreditate/addebitate sul Conto Abilitabile intestato al cliente, che risulterà collegato alla Piattaforma BANCOMAT Pay[®], in quanto trasmesso a tale Piattaforma dalla Banca, al verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d) e che costituirà il rapporto di regolamento delle operazioni di Bonifico BANCOMAT Pay[®], sino a che il cliente, se titolare di più rapporti di Conto Abilitabili, non decida eventualmente di variarlo, secondo quanto meglio di seguito precisato.

Qualora, al momento del verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti da a) a d), il cliente sia intestatario presso la Banca di più rapporti di Conto Abilitabili, quello trasmesso dalla Banca alla Piattaforma BANCOMAT Pay[®] per il regolamento delle transazioni sarà individuato in automatico dai sistemi della Banca e reso visibile al cliente nell'apposita sezione riservata del Sito della Banca dedicata a BANCOMAT Pay[®]. Resta inteso che il cliente potrà, in ogni momento, variare il rapporto di regolamento tramite l'apposita funzione "Gestione conti" disponibile nell'ambito della App BANCOMAT Pay[®] che permette, altresì, al cliente di scegliere di differenziare il conto di regolamento di addebito da quello di accredito delle operazioni di Bonifico BANCOMAT Pay[®], secondo le modalità indicate nella Guida Operativa.

Nel caso in cui il cliente risulti abilitato al Sistema anche presso altro Prestatore di servizi di pagamento, le somme saranno accreditate sul conto corrente di regolamento aperto presso la nostra Banca, qualora tale conto sia stato individuato come conto "preferito", a livello di Sistema, secondo quanto meglio specificato nella Guida Operativa.

Il Bonifico BANCOMAT Pay[®] può essere disposto dal cliente, entro il limite del saldo disponibile del rapporto di conto corrente di regolamento, nel rispetto degli specifici limiti operativi di seguito indicati:

IMPORTO MASSIMO PER SINGOLO BONIFICO BANCOMAT Pay[®]: Euro 250

IMPORTO MASSIMO GIORNALIERO PER BONIFICI BANCOMAT Pay[®]: Euro 1.500

IMPORTO MASSIMO MENSILE PER BONIFICI BANCOMAT Pay[®]: Euro 1.500

In relazione ai sopra indicati limiti si segnala che gli stessi sono specifici per le transazioni effettuate tramite il Sistema BANCOMAT Pay[®] e indipendenti rispetto a quelli previsti per gli strumenti di pagamento di cui il cliente deve essere titolare quale condizione per l'abilitazione al Sistema. Con riferimento ai succitati limiti giornaliero e mensile, si precisa, inoltre, che al raggiungimento degli stessi concorreranno, oltre ai Bonifici BANCOMAT Pay[®], anche le operazioni di pagamento eventualmente effettuate dal cliente nei confronti degli esercenti convenzionati al Sistema

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

BANCOMAT Pay®, mediante la App BANCOMAT Pay® attivata tramite la nostra Banca. Il cliente potrà procedere alla variazione dei succitati limiti, nel rispetto di quelli massimi sopra indicati, con le modalità esplicitate nella Guida Operativa.

Le disposizioni di Bonifico realizzate tramite il Sistema BANCOMAT Pay® sono ad esecuzione immediata, se impartite nei confronti di Beneficiari che, al momento dell'ordine, risultino abilitati al Sistema. L'esecuzione sarà, invece, differita se la disposizione è impartita nei confronti di un Beneficiario che, al momento dell'ordine, non risulti abilitato al Sistema, ma che intenda comunque ricevere le somme, fatto salvo il caso in cui la disposizione sia stata, nel frattempo, revocata dall'Ordinante o annullata dal Sistema per decorso dei termini, come meglio esplicitato al successivo art. 3, comma 3 bis. Lo stato di utente abilitato o meno al Sistema dei soggetti presenti nella rubrica del cliente sarà reso conoscibile, nell'ambito della App BANCOMAT Pay®, a seguito della trasmissione, all'avvio della App, della lista dei numeri di telefono della rubrica del cliente alla Piattaforma BANCOMAT Pay®, che ne restituirà lo stato, senza memorizzare la lista dei numeri ricevuti.

Per autorizzare una disposizione di Bonifico BANCOMAT Pay®, il cliente dovrà utilizzare la App BANCOMAT Pay® e usare il metodo di autenticazione che avrà precedentemente impostato, in fase di attivazione della stessa, ai fini dell'autorizzazione delle operazioni da eseguire per il tramite del Sistema (PIN scelto dal cliente o, se il dispositivo *Smartphone* in uso lo consente, fattore biometrico es. impronta digitale o riconoscimento facciale), di seguito anche definite "Credenziali di Autenticazione", che, unitamente al possesso del dispositivo *Smartphone* il cui numero sia stato certificato e al processo di attivazione della App, garantiscono che le operazioni siano realizzate mediante un sistema di autenticazione forte.

A seguito della disposizione di un Bonifico BANCOMAT Pay® a favore di un Beneficiario già abilitato al Sistema, la stessa non potrà essere in alcun modo revocata ed il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario accrediterà immediatamente le somme sul relativo conto di pagamento. Qualora, invece, il Bonifico BANCOMAT Pay® sia disposto nei confronti di un Beneficiario che, al momento dell'ordine, non risulti abilitato al Sistema, l'ordine potrà essere revocato da parte del cliente, tramite apposita funzione della App BANCOMAT Pay®, fino a quando il Beneficiario non provveda ad abilitarsi al Sistema BANCOMAT Pay® o a fornire il proprio IBAN alla Piattaforma BANCOMAT Pay®, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3, comma 3 bis.

Qualora il cliente sia Beneficiario di una disposizione di Bonifico disposta per il tramite del Sistema ma, al momento dell'ordine, non risulti abilitato a BANCOMAT Pay®, lo stesso avrà un tempo limite per ricevere i fondi, stabilito dal Prestatore di servizi di pagamento dell'Ordinante e comunque non superiore a 30 giorni, durante il quale potrà alternativemente o abilitarsi al Sistema o attivare la funzionalità "Riscuoti denaro", che gli consentirà di ricevere le somme mediante comunicazione del proprio IBAN alla Piattaforma BANCOMAT Pay®, secondo quanto specificato in dettaglio nella Guida Operativa, fatto salvo il caso in cui l'Ordinante abbia, nel frattempo, revocato la disposizione a suo favore. In caso di attivazione della funzionalità "Riscuoti denaro", le somme del Bonifico saranno rese disponibili al cliente Beneficiario secondo le tempistiche ordinarie previste dall'art. 6 delle precedenti "Norme Generali relative agli strumenti e ai servizi di pagamento" del presente Contratto Quadro.

Qualora il cliente si trovi nelle condizioni di cui ai precedenti punti da a) a g), lo stesso potrà, altresì, autorizzare Bonifici BANCOMAT Pay® generati su iniziativa del Beneficiario, con le stesse modalità previste per autorizzare le operazioni di Bonifico BANCOMAT Pay® avviate di propria iniziativa, come sopra descritto: il cliente, qualora non abbia precedentemente bloccato tale funzionalità, potrà, infatti, ricevere "Richieste di denaro", secondo quanto meglio precisato nella Guida Operativa, da altri utenti abilitati al Sistema BANCOMAT Pay®, di cui sarà avvisato mediante apposita notifica *push* sulla App BANCOMAT Pay®. Alla ricezione di una notifica di "Richiesta di denaro", il cliente potrà visualizzare in App i dati della transazione richiesta, decidendo se autorizzare l'operazione o rigettarla entro un tempo limite stabilito dal Prestatore di servizi di pagamento del soggetto che invia la richiesta e comunque non superiore a 30 giorni. Qualora il cliente non proceda alla conferma entro tale lasso di tempo, la richiesta sarà automaticamente annullata dal Sistema. In caso di conferma, l'operazione sarà trattata al pari di un Bonifico BANCOMAT Pay® disposto su iniziativa del cliente.

In presenza delle medesime condizioni di cui ai punti da a) a g), il cliente, mediante l'apposita funzionalità "Richiedi Denaro" prevista nell'ambito della App BANCOMAT Pay® e meglio dettagliata nella Guida Operativa, potrà, altresì, inoltrare "Richieste di denaro" ai fini della ricezione di Bonifici BANCOMAT Pay® avviati su sua iniziativa, indirizzate ad altri soggetti abilitati al Sistema, che non abbiano precedentemente bloccato tale funzionalità. Questi ultimi potranno confermare la richiesta, autorizzando così la relativa disposizione di Bonifico BANCOMAT Pay® a favore del cliente, che sarà accreditata sul conto di regolamento di quest'ultimo collegato alla Piattaforma BANCOMAT Pay® o rigettarla. In entrambi i casi il cliente riceverà apposita notifica *push*, nella App BANCOMAT Pay®, che lo avviserà dell'esito della richiesta. Qualora la conferma della richiesta non avvenga entro 5 giorni dall'invio, la richiesta sarà annullata dal Sistema automaticamente.

L'avvenuta esecuzione dell'operazione di Bonifico BANCOMAT Pay® sarà comunicata al cliente rendendo disponibili le informazioni relative all'operazione tramite la App BANCOMAT Pay® e nella sezione riservata del Sito della Banca.

- *Bonifico SEPA Altre banche / BANCOMAT Pay®:*

bonifico effettuato in euro all'interno dell'area SEPA, quando il conto del Beneficiario è intrattenuto presso una banca differente da quella presso la quale è detenuto il conto dell'Ordinante; il cliente potrà ricevere/disporre un Bonifico SEPA Altre banche nei confronti di soggetti privati (cosiddetti "Trasferimenti P2P") o di associazioni senza scopo di lucro (cosiddetti "Trasferimenti P2C"), anche per il tramite del Sistema di pagamento BANCOMAT Pay® (di seguito "Bonifico BANCOMAT Pay®"), per il quale valgono le medesime previsioni riportate al precedente paragrafo in relazione al Bonifico BANCOMAT Pay®, che devono intendersi qui interamente richiamate. L'elenco dei paesi in cui il Sistema BANCOMAT Pay® è disponibile è indicato nella Guida Operativa.

- *Bonifico Urgente/Istantaneo*

bonifico in Euro all'interno dell'area SEPA quando il pagatore richiede espressamente che l'importo

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

venza riconosciuto al Beneficiario nella medesima Giornata Operativa di disposizione, ossia in tempi più stringenti di quelli previsti dall'art. 5 della Sezione I "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" del presente Contratto Quadro. In caso di Bonifico Istantaneo, una particolare tipologia di Bonifico SEPA urgente, di cui allo Schema SEPA *Instant Credit Transfer* – SCT Inst, definito dall'*European Payments Council* (di seguito anche "EPC") e disciplinato dalle norme contenute nel *Rulebook SEPA Instant Credit Transfer* vigente, approvato dall'EPC (di seguito, per brevità, "Rulebook"), la Banca provvederà con immediatezza alle attività necessarie a garantire al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario la certezza dello stanziamento dei fondi a copertura della disposizione di Bonifico, così da consentire la messa a disposizione dei fondi sul conto corrente del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di pagamento di quest'ultimo in tempo reale, come meglio specificato al successivo art. 4.

In considerazione di quanto sopra, una volta che la disposizione di Bonifico Istantaneo sia stata ricevuta dalla Banca, tale disposizione non potrà in alcun modo essere revocata. Non sarà pertanto ammessa, laddove prevista, la possibilità di revocare l'ordine di pagamento entro 1 ora dalla disposizione dello stesso. Si richiama, dunque, l'attenzione del cliente sulla necessità di verificare con cura la correttezza di tutti i dati indicati ai fini della disposizione dell'ordine di bonifico, prima di procedere alla conferma dello stesso.

Con riferimento al Bonifico Istantaneo si precisa, altresì, che lo stesso è soggetto a un limite massimo di importo, per ciascun ordine, previsto ai sensi del *Rulebook*, che potrà essere periodicamente rivisto ai sensi del *Rulebook* stesso. Tale limite potrà anche essere innalzato per effetto di eventuali accordi della Banca con altri Prestatori di servizi di pagamento. Il limite tempo per tempo vigente è indicato nella Guida Operativa - Sezione "Bonifico Istantaneo" - disponibile sul Sito e presso le Filiali della Banca. In ogni caso di variazione del limite suindicato la Banca provvederà all'aggiornamento della Guida Operativa e ne darà comunicazione al cliente.

Restano in ogni caso fermi eventuali limiti inferiori contrattualmente previsti per ordini di Bonifico Istantaneo in uscita, anche in relazione agli specifici canali utilizzati per la disposizione. A tal proposito si precisa che, fermo restando che per i Bonifici Istantanei in accredito ricevuti dal cliente sarà applicato il limite sopra citato, tempo per tempo vigente, come indicato in Guida Operativa, per i Bonifici Istantanei in uscita disposti dal cliente a debito del rapporto di regolamento, il limite massimo per singolo ordine è determinato in 15.000 Euro. Restano fermi, anche con riferimento ai Bonifici Istantanei disposti dal cliente, i massimali (es. giornalieri e mensili) contrattualizzati per le disposizioni di bonifico, in relazione al canale utilizzato per la disposizione.

In relazione al Bonifico Istantaneo si richiama, inoltre, l'attenzione del cliente su quanto di seguito indicato:

- le disposizioni di Bonifico Istantaneo potranno essere impartite da conti correnti abilitati al servizio, attualmente tramite i canali *on line* della Banca: *Home Banking/Corporate Banking* (ivi inclusa la App della Banca, qualora il cliente abbia installato tale applicazione sul proprio dispositivo mobile), a seguito della contrattualizzazione dei relativi servizi telematici;

- le disposizioni di Bonifico Istantaneo potranno essere impartite solo nei confronti di Beneficiari il cui conto corrente sia aperto presso un Prestatore di servizi di pagamento che abbia anch'esso aderito allo Schema *SEPA Instant Credit Transfer*.

- *Bonifico Estero*
bonifico effettuato o in una divisa diversa dall'euro od in euro ed il conto del beneficiario è intrattenuto presso una banca al di fuori dell'ambito SEPA;
- *Bonifico Estero "Same Day"*
bonifico estero avente caratteristiche di "urgenza" e, cioè, con la richiesta che l'importo sia riconosciuto al beneficiario in tempi più rapidi di quelli indicati all'art. 5 della Sezione I "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" del presente Contratto Quadro.

3. Le diverse tipologie di bonifici possono generare all'interno dei servizi di utilizzo delle tariffazioni differenti, contrattualmente previste. All'interno delle diverse tipologie i bonifici possono essere disposti quali "ordini permanenti" e cioè per importi e date prefissate, fino a revoca da parte dell'ordinante, o per scadenza naturale del contratto sottoscritto. Inoltre, possono essere previste tipologie di bonifici particolari in base a specifiche leggi/normative tempo per tempo vigenti, tra le quali a titolo esemplificativo, si segnala: bonifici per ristrutturazione edilizia e/o risparmio energetico.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. Fermo restando quanto specificato al successivo comma 2 in relazione al Bonifico *BANCOMAT Pay*®, l'Identificativo Unico per i bonifici è costituito dal codice IBAN (International Bank Account Number), che consente di identificare in modo univoco il conto di accredito del Beneficiario.
2. Le modalità per disporre un bonifico possono tempo per tempo differenziarsi da canale a canale, ma le informazioni che l'Ordinante pagatore deve fornire alla Banca sono le seguenti:
 - a) IBAN del proprio conto di pagamento da addebitare; con riferimento al Bonifico *BANCOMAT Pay*®, si precisa che, qualora il cliente sia titolare di più rapporti di Conto Abilitabili a *BANCOMAT Pay*®, l'IBAN del conto di addebito sarà quello che, nel momento della relativa esecuzione, risulterà collegato alla Piattaforma *BANCOMAT Pay*®, quale conto di regolamento in addebito, secondo quanto esplicitato nel precedente articolo 1;
 - b) importo del bonifico;
 - c) IBAN del conto di pagamento del Beneficiario da accreditare (o altri codici identificativi per bonifici per i quali non sia previsto IBAN); con riferimento al Bonifico *BANCOMAT Pay*®, l'Identificativo Unico del rapporto da accreditare è rappresentato dal numero di telefono cellulare del Beneficiario;
 - d) dati del Beneficiario (nome e cognome o ragione sociale e/o altre informazioni - quali indirizzo completo - eventualmente richieste); tali dati non saranno richiesti in caso di esecuzione di Bonifico *BANCOMAT Pay*®;
 - e) causale;
 - f) la data esecuzione richiesta. In caso di Bonifico Istantaneo e di Bonifico *BANCOMAT Pay*®, la data esecuzione coincide sempre con quella in cui l'ordine viene impartito: non sarà, infatti, possibile, per il cliente, impartire disposizioni di Bonifico Istantaneo e di Bonifico *BANCOMAT Pay*® con data di esecuzione futura.
3. Fermo restando quanto precisato al successivo comma 2 con riferimento al Bonifico Istantaneo e ai successivi commi 3 e 3 bis in relazione al Bonifico *BANCOMAT Pay*®, il bonifico viene eseguito, ossia addebitato sul conto corrente del cliente pagatore, nella Giornata Operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 della Sezione "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" del presente Contratto Quadro) tenendo conto dei seguenti Orari di Cut Off:

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

Art. 3 - Tempi di esecuzione e Orari di Cut Off

1. Fermo restando quanto precisato al successivo comma 2 con riferimento al Bonifico Istantaneo, e ai successivi commi 3 e 3 bis in relazione al Bonifico BANCOPAY, il bonifico viene eseguito, ossia addebitato sul conto corrente del cliente pagatore, nella Giornata Operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 della Sezione "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" del presente Contratto Quadro) tenendo conto dei seguenti Orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Servizio di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (*)	Home Banking	ATM
Bonifico SEPA Interno (****)	Feriale	16.45	13.00	18.00	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	13.15	10.00	18.00	
Bonifico SEPA Altre banche (****)	Feriale	16.45	13.00	18.00	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	13.15	10.00	18.00	
Bonifico Urgente (***)	Feriale	15.00	11.00	15.30	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	12.00	8.30	15.30	
Bonifico Estero	Feriale	15.30	13.00	18.00	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	Funzione non disponibile (**)	10.00	18.00	
Bonifico Estero Same Day	Feriale	11.00	10.00	Canale attualmente non abilitato al servizio	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	11.00	Funzione non disponibile		

(*) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

(**) Se pervenuto entro le 13.15, il Bonifico si intenderà ricevuto (e conseguentemente eseguito) la prima Giornata Operativa successiva.

(***) In caso di Bonifico Istantaneo, gli Orari di Cut Off indicati in corrispondenza dei canali abilitati al servizio non sono applicati: il servizio risulta, infatti, disponibile 24 ore su 24 e in tutte le giornate dell'anno (feriali, festive, semifestive).

(****) Con riferimento al Bonifico BANCOPAY si precisa che l'esecuzione dello stesso non è condizionata al rispetto di alcun Orario di Cut Off. Il Bonifico BANCOPAY sarà, infatti, disponibile 24 ore su 24 e in tutte le giornate dell'anno (feriali, festive, semifestive).

2. Con riferimento al Bonifico Istantaneo, si precisa che l'operazione potrà considerarsi eseguita solo a seguito della ricezione della conferma che i fondi sono stati resi disponibili sul conto del Beneficiario da parte del Prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo. Diversamente, qualora la Banca riceva notifica dell'esito negativo della transazione da parte del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario, ne sarà data immediata comunicazione al cliente.

3. In relazione al Bonifico BANCOPAY, l'addebito dei fondi sul conto di regolamento del cliente Ordinarante viene eseguito immediatamente nella giornata in cui l'ordine viene impartito, anche se non Operativa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 delle precedenti "Norme generali relative agli strumenti e ai servizi di pagamento" del presente Contratto Quadro, fatto salvo il caso in cui l'ordine sia disposto nei confronti di un Beneficiario che, nel momento in cui la disposizione venga impartita, non sia abilitato al Sistema BANCOPAY, per il quale valgono le previsioni di cui al successivo comma 3 bis.

Resta inteso che la possibilità di disporre un Bonifico BANCOPAY è condizionata alla disponibilità di connessione alla rete internet, che garantisca il funzionamento della App BANCOPAY e all'assenza di eventuali interruzioni del funzionamento di quest'ultima connesse ad esigenze di gestione, manutenzione, aggiornamento, riconducibili a BANCOPAY S.p.A., nella sua qualità di soggetto gestore della App, cui la Banca resta estranea.

- 3 bis. Qualora il Beneficiario, nel momento in cui l'ordine viene impartito, non risulti abilitato al Sistema BANCOPAY, il cliente Ordinarante può decidere comunque di disporre nei suoi confronti un ordine di Bonifico tramite il Sistema. In tal caso, il Beneficiario potrà ricevere i fondi a condizione che, entro 5 giorni dalla disposizione, lo stesso provveda:

- a) qualora sia titolare di un rapporto presso un Prestatore di servizi di pagamento aderente al Sistema BANCOPAY, ad abilitarsi al Sistema tramite il proprio Prestatore di servizi di pagamento;
- b) qualora sia titolare di un rapporto presso un Prestatore di servizi di pagamento non aderente al Sistema BANCOPAY o, pur trovandosi nella condizione di cui al precedente punto a), non intenda abilitarsi al Sistema, a comunicare alla Piattaforma BANCOPAY l'IBAN del proprio conto di pagamento, sul quale il Sistema garantirà l'accredito dei fondi ricevuti dall'Ordinarante (funzionalità "Riscuoti denaro"), secondo quanto meglio specificato nella Guida Operativa.

In entrambi i casi sopra indicati, il cliente Ordinarante potrà, a seguito della conferma dell'ordine, trasmettere, a sua discrezione, un messaggio che avvisi il Beneficiario della possibilità di ricevere le somme tramite il Sistema BANCOPAY.

Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti a) e b), la Banca addebiterà il conto di regolamento del cliente collegato alla Piattaforma BANCOPAY nel momento in cui avrà conferma, entro il suindicato termine di 5 giorni, dalla Piattaforma BANCOPAY che il Beneficiario abbia compiuto una delle azioni sopra indicate per la ricezione dei fondi tramite il Sistema BANCOPAY. Fino a tale momento, durante il quale le somme corrispondenti ai fondi da trasferire saranno rese indisponibili sul rapporto di regolamento del cliente Ordinarante, la disposizione potrà essere revocata da quest'ultimo, mediante apposita funzionalità prevista nell'ambito della App BANCOPAY. Qualora la Banca non riceva la conferma di cui sopra entro il termine di 5 giorni dalla disposizione, l'ordine si intenderà decaduto e l'operazione non sarà eseguita, con conseguente sblocco dei fondi precedentemente resi indisponibili sul conto di regolamento del cliente.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

Art. 4 - Rimando alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" e particolarità in relazione a specifiche tipologie di Bonifico

1. Fatto salvo quanto specificamente indicato ai successivi commi, non esistono deroghe a quanto già indicato nelle precedenti "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", del presente Contratto Quadro, con riferimento alle quali, per quanto riguarda i bonifici che possono subire una conversione valutaria, si richiama l'attenzione in particolare:
 - sul comma 6 dell'art. 3 per quanto concerne la "ricezione degli ordini di pagamento";
 - sull'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione";
 - sull'art. 6 per quanto concerne la "disponibilità dei fondi a favore del beneficiario".
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 3 della Sezione I del presente Contratto Quadro in merito alla definizione delle giornate qualificabili come "Operative" e "non Operative" rispetto ai canali di "Home Banking" e "Corporate Banking" abilitati al servizio di Bonifico Istantaneo, si precisa che, in caso di disposizione di Bonifico Istantaneo, la giornata di ricezione dell'ordine sarà considerata sempre Operativa (anche in caso di chiusura della filiale di riferimento per la clientela con operatività di Corporate Banking). Il servizio di Bonifico Istantaneo è, infatti, disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
- 2 bis. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4 della Sezione I del presente Contratto Quadro, in relazione alla facoltà della Banca di rifiutare un ordine di pagamento, si precisa che, in caso di disposizione di Bonifico Istantaneo, la Banca rifiuterà l'esecuzione dell'ordine di pagamento, informandone il cliente, qualora:
 - l'ordine sia di importo superiore al limite specificato al precedente art. 1, comma 2, con riferimento ai Bonifici Istantanei in uscita disposti dal cliente a debito del rapporto di regolamento;
 - il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario a favore del quale l'ordine viene disposto non abbia aderito allo Schema *SEPA Instant Credit Transfer*.
- 2 ter. Con riferimento al Bonifico Istantaneo, il cliente è informato che la Banca, in qualità di Prestatore di servizi di pagamento del cliente Ordinate, è tenuta a garantire l'esecuzione del Bonifico Istantaneo in tempi più stringenti di quelli previsti dall'art. 5, comma 1, della Sezione I del presente Contratto Quadro: una volta ricevuto l'ordine di Bonifico Istantaneo da parte del cliente ed espletate tutte le dovute verifiche sull'ordine (es. disponibilità dei fondi sul conto, controlli formali, autorizzazione), la Banca dovrà, infatti, provvedere con immediatezza alle attività necessarie a garantire al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario la certezza dello stanziamento dei fondi a copertura della disposizione di Bonifico Istantaneo, così da consentire la messa a disposizione dei fondi sul conto corrente del Beneficiario da parte del Prestatore di Servizi di pagamento di quest'ultimo in tempo reale.
- 2 quater. In merito al Bonifico Istantaneo, ed in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della Sezione I del presente Contratto Quadro si precisa che la Banca, in qualità di Prestatore di servizi di pagamento del cliente Beneficiario, dovrà far pervenire al Prestatore di servizi di pagamento dell'Ordinate la conferma della messa a disposizione dei fondi sul conto del cliente Beneficiario in tempo reale, entro pochi secondi (10 secondi prorogabili, in circostanze eccezionali, sino a 25 secondi) dal momento della ricezione della conferma dell'Ordine da parte del Prestatore di servizi di pagamento dell'Ordinate. In caso contrario, entro lo stesso lasso di tempo, dovrà essere fatto pervenire al Prestatore di servizi di pagamento dell'Ordinate un messaggio di esito negativo della transazione con il relativo codice giustificativo, ai sensi di quanto previsto nel *Rulebook*. Tra le cause che giustificano il rifiuto della transazione da parte della Banca si richiama, in particolare, l'attenzione del cliente sul fatto che l'importo della disposizione di Bonifico Istantaneo ricevuta superi il limite massimo tempo per tempo vigente, indicato nella Guida Operativa, come specificato al precedente art. 1, comma 2, con riferimento ai Bonifici Istantanei in accredito ricevuti dal cliente.
3. Con riferimento al Bonifico *BANCOMAT Pay*® si precisa che:
 - i) in deroga a quanto previsto dall'art. 6 delle precedenti "Norme Generali relative agli strumenti e ai servizi di pagamento" del presente Contratto Quadro in merito alle tempistiche di accredito, qualora il cliente Beneficiario risulti abilitato al Sistema, la Banca garantirà l'accredito immediato delle somme, con pari valuta, non appena ricevuta comunicazione dell'operazione da parte della Piattaforma *BANCOMAT Pay*®;
 - ii) in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. a) delle precedenti "Norme Generali relative agli strumenti ed ai servizi di pagamento" del presente Contratto Quadro, con riferimento al Sistema *BANCOMAT Pay*®, il cliente è informato che l'obbligo di comunicare senza indugio alla Banca lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato di uno strumento di pagamento deve intendersi riferito anche allo *Smartphone* su cui sia installata la App *BANCOMAT Pay*® e alle relative credenziali di accesso e di Autenticazione. A tal proposito, si precisa che in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato dello *Smartphone* su cui sia installata la App *BANCOMAT Pay*® e/o delle relative credenziali di accesso e/o di Autenticazione, il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco di *BANCOMAT Pay*®, tramite l'apposita funzione dedicata alla disabilitazione di tale Sistema rispetto al nostro Istituto, disponibile sul Sito della Banca, nella sezione riservata inerente a *BANCOMAT Pay*® oppure mediante telefonata al numero 800 024 024 (dall'Italia) o 0039 0243371234 (dall'estero) o ai diversi numeri tempo per tempo disponibili indicati nella Guida Operativa oppure rivolgendosi tempestivamente alla propria filiale di riferimento. Al venir meno delle ragioni del blocco, il cliente potrà essere nuovamente abilitato a *BANCOMAT Pay*®, secondo quanto specificato nella Guida Operativa. Nei casi di smarrimento dello *Smartphone* su cui sia installata la App *BANCOMAT Pay*® e/o delle relative credenziali di accesso e/o di Autenticazione, cui dovesse far seguito l'esecuzione di operazioni non autorizzate dal cliente, di furto, di appropriazione indebita o di uso non autorizzato dello stesso e/o delle relative suindicate credenziali, il cliente dovrà fornire alla Banca, non appena possibile, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
 - iii) a completamento di quanto previsto dall'art. 12, comma 2, lett. b) delle precedenti "Norme Generali relative agli strumenti ed ai servizi di pagamento" del presente Contratto Quadro, in relazione al Sistema *BANCOMAT Pay*®, il cliente è informato che l'obbligo di comunicare senza indugio alla Banca lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato di uno strumento di pagamento deve intendersi riferito anche allo *Smartphone* su cui sia installata la App *BANCOMAT Pay*® e alle relative credenziali di accesso e di Autenticazione. A tal proposito, si precisa che in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato dello *Smartphone* su cui sia installata la App *BANCOMAT Pay*® e/o delle relative credenziali di accesso e/o di Autenticazione, il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco di *BANCOMAT Pay*®, tramite l'apposita funzione dedicata alla disabilitazione di tale Sistema rispetto al nostro Istituto, disponibile sul Sito della Banca, nella sezione riservata inerente a *BANCOMAT Pay*® oppure mediante telefonata al numero 800 024 024 (dall'Italia) o 0039 0243371234 (dall'estero) o ai diversi numeri tempo per tempo disponibili indicati nella Guida Operativa oppure rivolgendosi tempestivamente alla propria filiale di riferimento. Al venir meno delle ragioni del blocco, il cliente potrà essere nuovamente abilitato a *BANCOMAT Pay*®, secondo quanto specificato nella Guida Operativa. Nei casi di smarrimento dello *Smartphone* su cui sia installata la App *BANCOMAT Pay*® e/o delle relative credenziali di accesso e/o di Autenticazione, cui dovesse far seguito l'esecuzione di operazioni non autorizzate dal cliente, di furto, di appropriazione indebita o di uso non autorizzato dello stesso e/o delle relative suindicate credenziali, il cliente dovrà fornire alla Banca, non appena possibile, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

CARTE DI PAGAMENTO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Le Carte di Pagamento sono uno strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare in Italia e all'estero (se la carta è collegata a circuiti internazionali), operazioni di prelievo di contante da sportelli automatici (ATM: Automatic Teller Machine) di qualunque banca aderente al circuito e pagamenti presso gli esercenti dotati di apparecchiature elettroniche (POS: Point Of Sale) senza utilizzare il contante. Inoltre, a seconda della carta e/o del circuito utilizzati ed accettati, è possibile effettuare acquisti su Internet. Le Carte di Pagamento si suddividono nelle seguenti tre macro-categorie:
 - Carte di Debito;
 - Carte di Credito;
 - Carte Prepagate.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

- La **Carta di Debito** è uno strumento che viene emesso da una banca a nome del titolare esclusivamente a fronte dell'esistenza di conto corrente, intestato al titolare stesso, presso il quale sono depositati i fondi che vengono utilizzati a copertura dei prelievi e dei pagamenti effettuati tramite la carta.
I limiti di prelievo/utilizzo della singola carta sono fissati in autonomia dalla banca emittente in funzione del profilo di rischio del cliente.
Le operazioni di pagamento effettuate con le carte di debito sono addebitate, previa verifica dell'esistenza dei fondi e/o il rispetto dei limiti di utilizzo, sul conto corrente ad esse collegate pressoché contestualmente alle transazioni effettuate.
- La **Carta di Credito** è uno strumento che viene emesso, o dalla Banca stessa o per il tramite di una banca, da specifiche società dette Issuer.
Anche in questo caso la carta è emessa a nome del titolare esclusivamente a fronte dell'esistenza di conto corrente, intestato al titolare stesso o ad un terzo, presso il quale sono depositati i fondi che vengono utilizzati a copertura dei prelievi e dei pagamenti effettuati tramite la carta.
Differentemente da quanto accade per la carta di debito, la Carta di Credito può invece essere utilizzata indipendentemente dalla disponibilità di fondi sul conto corrente nel momento in cui avvengono sia le operazioni sia l'addebito delle somme dovute che, in genere, avviene una volta al mese ad una data prefissata.
Per tale ragione i limiti di utilizzo della singola carta sono fissati in base a range stabiliti dalla società emittente ma previa una vera e propria analisi di affidamento del cliente effettuata dalla banca che intrattiene il conto corrente (infatti, l'utilizzo di ATM per rifornirsi di contanti non è un "prelievo" ma un "anticipo").
Le carte di credito possono essere abilitate all'utilizzo su Internet.
- La **Carta Prepagata** è uno strumento di pagamento che incorpora un potere di acquisto pagato in via anticipata dal portatore della carta all'emittente, senza altro requisito di solvibilità o di detenzione di conti correnti.
La carta può essere "ricaricata" sia in contanti sia previo trasferimento di fondi da un altro strumento di pagamento (ad esempio una carta di debito) o da un conto corrente (tramite bonifico).
Le carte prepagate possono essere abilitate all'utilizzo su Internet, con l'indiscusso pregio legato al fatto che, anche nel caso di atti di pirateria informatica ("hackeraggio", ma anche in caso di smarrimento/sottrazione della carta), il danno massimo in cui eventualmente incorre il proprietario è la perdita del solo importo ancora presente sulla carta.

Art. 2 - Identificativo Unico

- Per le **Carte di Debito** l'Identificativo Unico è costituito dal codice PIN da digitare, sulla tastiera presente su POS e ATM, abbinato all'utilizzo della carta stessa.
- L'Identificativo Unico delle **Carte di Credito** dipende dalle modalità di utilizzo:
 - per gli acquisti tramite POS è richiesta la digitazione del codice Identificativo Unico che è costituito da uno specifico codice PIN da digitare sulla tastiera presente sul POS o, in alternativa (dipende dall'apparecchiatura POS), è richiesta la firma dello scontrino di acquisto prodotto tramite il POS stesso, dopo aver "passato" la carta;
 - per l'anticipo contante tramite l'utilizzo di apparecchiature ATM è invece richiesto un Identificativo Unico che è costituito da uno specifico codice PIN da digitare sulla tastiera presente sull'ATM;
 - per gli acquisti su Internet, fermo restando che ogni circuito (Visa, MasterCard, American Express, ecc.) può possedere regole proprie, viene in genere richiesta la digitazione del Numero Identificativo della Carta che si trova sulla faccia della carta stessa, nonché il codice di tre cifre che si trova sul retro della carta (per American Express questo codice è di 4 cifre e si trova sul fronte della carta). In alcuni casi, ovvero, per gli acquisti effettuati presso i siti aderenti al servizio SecureCode, può venire richiesto l'inserimento di una ulteriore password secondo le regole definite dall'emittente della carta.
- Anche per le **Carte Prepagate** vale quanto indicato per le Carte di Credito con riferimento all'Identificativo Unico, con la particolarità che tramite l'utilizzo delle apparecchiature ATM è possibile effettuare anche altre operazioni, quali le ricariche ed altri pagamenti.

Art. 3 - Tempi di esecuzione e Orari di Cut Off

- Le disposizioni di ordini di pagamento tramite carte di pagamento vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti Orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking	Home Banking	ATM
Carte di Pagamento (*)	Feriale	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	18.00	7 giorni su 7 24 ore su 24
	Semifestiva			13.15	

(*) Tramite le modalità telematiche messe a disposizione da parte della banca è possibile dare disposizioni di addebito solo a valere su Carte Prepagate di proprietà (cioè dove la banca è Issuer) emesse dalle banche del Gruppo Banco BPM.

- Oltre alle modalità telematiche messe a disposizioni da parte della Banca di cui al precedente comma 1, le carte possono essere utilizzate per effettuare gli acquisti tramite:
 - POS (fisici e virtuali ed attraverso il Servizio Mobile Payments): la disponibilità di tale canale è legata ai giorni ed agli orari di apertura degli esercenti che accettano questa tipologia di pagamenti ed anche con riferimento ai circuiti da essi accettati;
 - Siti Internet: a fronte dei circuiti accettati per il pagamento dai diversi Siti, la disponibilità è di 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Art. 4 - Rimando alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

- Non esistono deroghe rispetto a quanto previsto dalle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare su:
 - art. 2, comma 3, per quanto attiene all'irrevocabilità dell'ordine di pagamento disposto per il tramite del beneficiario, mediante utilizzo di carte di pagamento, una volta che il consenso ad eseguire l'operazione sia stato dato al beneficiario;
 - art. 7 per quanto concerne il "blocco dello strumento di pagamento";
 - comma 1 dell'art. 11 per quanto concerne il "diritto al rimborso";
 - art. 12 per quanto concerne la "responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento".

MAV (MEDIANTE AVVISO)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del servizio

- Il MAV è costituito da un bollettino prestampato utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati - generalmente utilizzato dagli enti pubblici, dai comuni, dalle scuole e università, ecc. - non preventivamente domiciliato presso una banca.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

2. Su istruzione dell'ente/azienda creditrice (beneficiario) la banca "assuntrice" predispone i bollettini di versamento che vengono inviati direttamente al debitore (pagatore), il quale può effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario esibendo il documento ricevuto. La banca "assuntrice" su richiesta del beneficiario potrà sollecitare le partite rimaste insolte mediante l'invio di un nuovo "bollettino di versamento".

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'identificativo Unico che consente al debitore di pagare un MAV è costituito dal "Numero MAV". L'ordine di pagamento si intende completo se, oltre all'Identificativo Unico sopra indicato, contiene tutti i seguenti dati necessari all'esecuzione dell'operazione di pagamento: importo, data pagamento richiesta, conto corrente di addebito.
2. Per poter disporre un MAV, il beneficiario (creditore) deve fornire alla banca "assuntrice" un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione che consentono alla stessa di predisporre ed inviare al debitore il bollettino. Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni MAV vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
MAV (*)	Feriale	16.45	11.00 (lato attivo) 16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	7 giorni su 7 24 ore su 24
	Semifestiva	13.15	08.30	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla Banca.

Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Rimando alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

RAV (RUOLI MEDIANTE AVVISO)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del servizio

1. Il RAV è sostanzialmente simile al MAV ed è costituito da un bollettino prestampato utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati non preventivamente domiciliato presso una banca. Il RAV è un tipo di bollettino che, come dice il suo nome "Ruoli Mediante Avviso", è utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio le sanzioni per violazione del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l'iscrizione agli albi professionali.
2. Su istruzione dell'azienda creditrice (beneficiario) la banca "assuntrice" predispone i bollettini RAV di versamento che vengono inviati direttamente al debitore (pagatore), il quale può effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario, esibendo il documento ricevuto.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'Identificativo Unico che consente al debitore di pagare un RAV è costituito dal "Numero RAV". L'ordine di pagamento si intende completo se, oltre all'Identificativo Unico sopra indicato, contiene tutti i seguenti dati necessari all'esecuzione dell'operazione di pagamento: importo, data pagamento richiesta, conto corrente di addebito.
2. Qualora il beneficiario (creditore) volesse far produrre alla Banca il RAV, deve fornire alla stessa (detta banca "assuntrice") un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione che consentono alla stessa di predisporre ed inviare al debitore il bollettino. Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e Orari di Cut Off

1. Le disposizioni RAV vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti Orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
RAV (*)	Feriale	16.45 (lato passivo)	16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30 (lato passivo)	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla Banca.

Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli Orari di Cut Off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Rimando alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

RIBA (RICEVUTA BANCARIA)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del servizio

- La Ricevuta Bancaria (comunemente RIBA) consiste in un documento, non riconducibile alla categoria dei titoli di credito, con cui il creditore (beneficiario) dichiara di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente debitore (pagatore).
- Le RIBA sono disposte - in formato cartaceo/magnetico o telematico - dal creditore alla propria banca (banca "assuntrice") e da quest'ultima trasmesse, attraverso un'apposita procedura interbancaria, alla banca "domiciliataria" la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al debitore, che dovrà disporre il pagamento.

Art. 2 - Identificativo Unico

- L'Identificativo Unico che consente al debitore di individuare e pagare una RIBA è dato dal "Numero RIBA". L'ordine di pagamento si intende completo se, oltre all'Identificativo Unico sopra indicato, contiene tutti i seguenti dati necessari all'esecuzione dell'operazione di pagamento: importo, data pagamento richiesta, conto corrente di addebito.
- Per poter disporre una RIBA il beneficiario (creditore) deve invece fornire alla banca "assuntrice" un insieme di informazioni che sono di "domiciliazione" (codici ABI e CAB della banca "domiciliataria") e di "identificazione" (dati anagrafici e Codice Fiscale o Partita IVA del debitore). Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

- Le disposizioni RIBA vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti Orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
RIBA (*)	Feriale	16.45	11.00 (lato attivo) 16.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15	08.30		

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla Banca.

Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli Orari di Cut Off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Rimando alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

- Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

Sottosezione II - Servizi di Pagamento che danno origine ad operazioni di pagamento disposte su iniziativa del beneficiario

SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del Servizio

- Il "Sepa Direct Debit" (SDD) è un servizio di pagamento che consente l'esecuzione di operazioni di pagamento, che consente l'esecuzione di operazioni di pagamento, sulla base di una preventiva autorizzazione all'addebito del conto di pagamento rilasciata dal cliente pagatore al beneficiario (c.d. "mandato"). Il servizio è generalmente usato per regolare transazioni aventi natura commerciale e/o di utenza e consente l'esecuzione di operazioni di pagamento espresse in euro, singole o ricorrenti, senza limiti d'importo, che vengono regolate tra conti di pagamento detenuti dal creditore e dal debitore presso banche insediate nell'Area Unica dei Pagamenti Europei (SEPA). L'informazione relativa alle banche aderenti agli schemi del "SDD" può essere richiesta presso gli sportelli.

L'SDD si articola in due schemi di pagamento specifici:

- "Schema Core": schema di pagamento di base riservato a soggetti che possono rivestire indifferentemente la qualifica di "consumatori", "non consumatori" e "microimprese".

Al suo interno - a partire dal 1° febbraio 2016 - sono ricomprese due particolari tipologie di SDD che presentano specificità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", che sono evidenziate al successivo art. 4;

- SDD Core ad importo prefissato*: utilizzato quando l'importo dei singoli addebiti diretti è fisso ed è riportato sul "mandato" all'atto della sua sottoscrizione e, quindi, conosciuto ed accettato dal pagatore;

- SDD Core finanziario*, utilizzato per l'incasso di operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari che ricadono nel disposto dell'art. 2 - comma 2 - lettera i) del D.Lgs. 11/2010 e s.m.i.;

- "Schema B2B" (acronimo di "Business To Business"): variante dello schema di pagamento di base riservato unicamente a soggetti che rivestono la qualifica di "non consumatore" o "microimpresa".

- Il consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento consiste nell'autorizzazione preventiva all'addebito del conto del cliente pagatore conferita da quest'ultimo, o da persona dallo stesso facoltizzata, tramite apposito "mandato" debitamente sottoscritto e rilasciato direttamente al creditore beneficiario. Qualora vi siano accordi in tal senso tra debitore e creditore, il "mandato" può consistere anche in un documento firmato "elettronicamente". Il "mandato" riporterà, tra le altre, le informazioni relative all'identificativo unico del conto di pagamento del debitore.
- L'operazione di pagamento s'intende autorizzata dal Cliente pagatore con il solo rilascio del "mandato" al creditore. Su richiesta del cliente la Banca può chiedere copia del "mandato" alla banca del creditore.
- Le operazioni sono disposte su iniziativa del beneficiario, in possesso del "mandato", mediante addebito diretto del conto di pagamento del Cliente pagatore. Salvo che si tratti di un pagamento rientrante nella "Schema B2B", il Cliente pagatore non è tenuto a comunicare alla Banca il rilascio del "mandato", i relativi dati, la modifica o la revoca dello stesso.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

- Ricevuto il "mandato", il creditore beneficiario trasmette l'ordine di pagamento al proprio Prestatore di servizi di pagamento il quale lo trasmette a sua volta alla Banca per l'addebito del conto di pagamento indicato nel "mandato" stesso. E' obbligo del creditore beneficiario inviare al debitore, nella forma convenuta con quest'ultimo, una pre-notifica (es. fattura, bolletta) relativa alla disposizione di pagamento, almeno 14 giorni prima della data prevista per la scadenza, salvo diverso accordo.
- Nel caso di pagamento trasmesso con specifico "mandato" in esecuzione di "Schema B2B" il Cliente deve dare conferma alla Banca, per iscritto o con le modalità tempo per tempo rese disponibili, preventivamente all'esecuzione del primo addebito riferito a ciascun "mandato", unitamente ai dati dell'autorizzazione sottoscritta presso il creditore beneficiario. La Banca esegue gli addebiti diretti trasmessi secondo lo "Schema B2B" quando sono coerenti con i dati delle autorizzazioni comunicate preventivamente alla Banca e qualora non sia intervenuta revoca del "mandato"; respinge l'addebito in caso contrario.
- Il consenso del Cliente pagatore è revocabile secondo i termini generali previsti per gli addebiti diretti indicati nell'Art. 2 comma 4 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" mediante istruzione impartita alla Banca per iscritto o con le modalità tempo per tempo rese disponibili.
- I conti di pagamento aperti presso la Banca sono automaticamente abilitati alla ricezione di addebiti diretti consistenti in "SDD", salve contrarie indicazioni manifestate per iscritto dal Cliente all'atto dell'apertura di tali conti di pagamento o, successivamente, fatte pervenire alla Banca per iscritto, tramite lettera raccomandata o con le modalità tempo per tempo rese disponibili. Per i soli pagamenti che rientrano nello "Schema B2B", alla ricezione del primo addebito riferito a ciascun "mandato" la Banca deve ricevere dal Cliente l'autorizzazione allo sblocco del "mandato", di cui al precedente comma 6.
- E' in facoltà del cliente richiedere il blocco totale del conto di pagamento alla ricezione di addebiti diretti "SDD" ovvero il blocco selettivo riferito: i) ad un singolo creditore nominativamente individuato; ii) ad un singolo "mandato" singolarmente individuato; iii) ad una limitazione d'importo massimo; specificati nella richiesta scritta. La Banca provvede respingendo gli eventuali addebiti che dovessero venire trasmessi in difformità dalle istruzioni ricevute.

Art. 2 - Identificativo Unico

- L'Identificativo Unico che consente di individuare un singolo SDD è costituito dal "numero disposizione" il cui pagamento, si ricorda, è preventivamente autorizzato dal pagatore stesso tramite autorizzazione permanente di addebito in c/c (Mandato). L'Identificativo Unico che consente di individuare un Mandato nel suo complesso è invece costituito dal "riferimento Mandato" (detto anche "ID Mandato"), dal codice "Creditor Identifier", dall'IBAN e dal "tipo Schema" (CORE/B2B).
- La presentazione delle disposizioni SDD da parte del cliente beneficiario è costituita da un insieme di informazioni, strutturate secondo uno specifico "tracciato informatico" che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

- L'operazione di pagamento viene eseguita in base alla data di scadenza indicata nell'ordine di pagamento trasmesso dalla banca del beneficiario, mediante addebito del conto di pagamento con pari valuta.

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento (*)	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (*)	Home Banking	ATM
SDD Schema CORE	Feriale	16.45 (lato passivo)	11.00 (lato attivo) 16.30 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato al servizio	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30		
SDD Schema B2B	Feriale	16.45 (lato passivo)	08.30 (lato attivo) 16.30 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato al servizio	Canale attualmente non abilitato al servizio
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30		

(*) Per questo Strumento di Pagamento il Corporate Banking, tramite rete CBI, è attualmente l'unico canale tramite il quale è possibile per il beneficiario inviare disposizioni di pagamento (ed è in questo senso che tali operazioni vengono definite "lato attivo"): l'orario di cut off delle disposizioni inviate tramite la rete CBI è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva". Con il termine "lato passivo" si intendono invece le azioni (di autorizzazione, revoca, ecc.) effettuabili dal cliente pagatore ed evidenziate al precedente art. 1.

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

- In deroga a quanto stabilito dall'Art. 11 comma 1 delle sopra riportate "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" in tema di "Rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite", è escluso il diritto al rimborso per gli addebiti diretti trasmessi in base a "mandati" autorizzati e rilasciati secondo lo Schema B2B e, secondo lo Schema Core, con specifico riferimento alle tipologie "SDD Core ad importo prefissato" e "SDD Core finanziario".
- Per quanto non espressamente derogato, si rimanda alle previsioni contenute nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di pagamento", con riferimento alle quali si richiama in particolar modo l'attenzione sull'art. 2, commi 4 e 5, in tema di revoca del consenso.

CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA BANCARIO

RAPPORTO N° 00000000006528

Filiale di SEDE DI VERONA - PIAZZA NOGARA, 2 37121 VERONA VR
(G 230006 - 13.10/19)

IBAN	IT6420503411750000000006528	CODICE SWIFT	BAPPIT21001
------	-----------------------------	--------------	-------------

DOCUMENTO DI SINTESI N° 1

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

Il presente documento di sintesi per espresso accordo tra le parti si considera parte integrante e sostanziale del modulo contrattuale a cui è unito quale frontespizio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CONTO DI CORRISPONDENZA ORDINARIO

CONDIZIONI ECONOMICHE DAL 24/05/2021

TASSI

.TASSI CREDITORI

. TASSO ANNUO CREDITORE - NOMINALE 0,0000%

. RITENUTA FISCALE 26,0000%

.TASSI DEBITORI SU SCOPERTI TRANSITORI E/O TASSO DI MORA

. TASSO ANNUO DEBITORE IN ASSENZA DI FIDO-NOMINALE E/O TASSO MORA 20,0000%

CORR. DISP.CRED. PERS.FISCICHE

.CORRISPETTIVO DISPONIBILITA' CREDITIZIA

. CORRISPETTIVO ANNUO PER DISPONIBILITA' CREDITIZIA 2,0000%

. - La voce di spesa denominata "corrispettivo di disponibilit  creditizia (CDC)"

. trover  applicazione subordinatamente alla eventuale concessione e al

. perfezionamento di un'apertura di credito o di altra forma di affidamento

. utilizzabile a valere sul presente conto corrente.

. Verificandosi tale ipotesi, il CDC sar  determinato nella misura percentuale

. onnicomprensiva di cui sopra (pari a quella attualmente vigente e che potrebbe

. risultare diversa rispetto a quella effettivamente applicabile alla stipula

. dell'apertura di credito, essendo detta misura percentuale un parametro

. soggetto a mutamento da parte della Banca), in relazione all'importo ed alla

. durata dell'affidamento, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei

. fondi e ver  applicato sull'intero importo di affidamento concesso,

. indipendentemente dall'effettivo prelevamento delle somme e dalla durata

. dell'utilizzo.

. Il valore del CDC   indicato su base annua e ver  applicato su base

. trimestrale ad ogni liquidazione periodica delle competenze.

COMM. ISTR. VELOCE PF

.COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE

. ESENZIONE FINO A 100,00

. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PER SCONFINAMENTO OLTRE 40,00

. IMPORTO MASSIMO TRIMESTRALE 80,00

. IMPORTO MINIMO VARIAZIONE SALDO PER TARIFFAZIONE 25,00

. - Rappresenta l'importo minimo di variazione peggiorativa registrata sul saldo

. scoperto o sconfinato, a fronte del quale viene previsto l'addebito della

. Commissione.

. COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

. Commissione onnicomprensiva spettante alla Banca - unitamente al tasso debitore

. previsto - nel caso in cui il Cliente effettui operazioni da cui derivano

. ''scoperti'', ovvero utilizzi di fondi oltre il limite della provvista esistente

. sul conto oppure, ''sconfinamenti'' ovvero utilizzi di fondi in eccedenza

. rispetto al limite degli affidamenti accordati.

. La CIV   commisurata ai costi sostenuti dalla Banca a fronte della necessita'

. di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza

. dell'utilizzo di fondi non disponibili.

. La ''Commissione di istruttoria veloce'' non   prevista a carico dei soggetti

. ''consumatori'' nel caso in cui gli ''scoperti'' o ''sconfinamenti'' si siano

. verificati per un solo periodo nel corso di ogni trimestre bancario, per un

. importo pari o inferiore a 500 euro e abbiano avuto una durata non superiore a

. 7 giorni consecutivi.

. Presupposto per l'applicazione della commissione   il verificarsi di una

. variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto

. corrente dovuta a utilizzi in scoperto o extra - fido.

. Calcolo dell'importo della commissione liquidato con le competenze di fine

. trimestre:

. somma delle commissioni conteggiate o ''importo massimo trimestrale'' se la

. somma risulta superiore a quest'ultimo.

SPESE

.SPESE PER OPERAZIONI

. SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE 2,50

. SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE OPERAZIONE PRELIEVO ATM 2,50

. SPESE DI SCRITTURAZIONE CONTABILE OPERAZIONE PAGOBANCOMAT 0,00

.SPESE CANONE/FORFAIT

. CANONE / FORFAIT 0,00

. NUMERO OPERAZIONI GRATUITE INCLUSE NEL CANONE / FORFAIT 0

. PERIODICITA' DEL CANONE / FORFAIT TRIMESTRALE

.COSTI DI GESTIONE DEL RAPPORTO

. SPESE DI ESTINZIONE 0,00

. SPESE PER ELABORAZIONE COMPETENZE DEL PERIODO DI LIQUIDAZIONE 32,00

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

. RILASCIO MODULI ASSEGNI	1,20
. SPESE PER ELABORAZIONE ED INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA CARTACEA	1,25
. SPESE PER ELABORAZ. ED INVIO ESTRATTO CONTO IN FORMA ELETTRONICA	0,00
. SPESE PER ELABORAZIONE ED INVIO TRASPARENZA IN FORMA CARTACEA	1,25
. SPESE PER ELABORAZIONE ED INVIO TRASPARENZA IN FORMA ELETTRONICA	0,00
. SPESE PER ELABORAZIONE E STAMPA ESTRATTO CONTO ALLO SPORTELLLO	0,00
. IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE (OVE DOVUTA)	.
PARTICOLARITA'	
.PARTICOLARITA' RAPPORTO	
. PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A DEBITO	ANNUALE
. PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE A CREDITO	ANNUALE
. PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE E CAPITALIZZAZIONE DELLE SPESE	TRIMESTRALE
. FREQUENZA DI INVIO DELL'ESTRATTO CONTO	TRIMESTRALE
. - indica la frequenza di invio dell'estratto conto prodotto in coincidenza con ciascuna liquidazione periodica delle competenze o, se richiesto con frequenza maggiore, di un estratto della lista movimenti del periodo.	
. FREQUENZA DI INVIO DEL DOCUMENTO DI SINTESI	ANNUALE
BONIFICI	
.COMMISSIONI PER DISPOSIZIONI DI BONIFICO	
. BONIFICO SEPA VERSO NOSTRA BANCA - ALLO SPORTELLLO	3,50
. - applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche	
. BONIFICO SEPA VERSO ALTRE BANCHE - ALLO SPORTELLLO	4,50
. - applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche	
. BONIFICO SEPA VERSO NS. BANCA E GRUPPO - INTERNET BANKING	0,50
. BONIFICO SEPA VERSO ALTRE BANCHE - INTERNET BANKING	1,00
. BONIFICO SEPA VERSO NS. BANCA E GRUPPO - PHONE BANKING	3,50
. BONIFICO SEPA VERSO ALTRE BANCHE - PHONE BANKING	4,50
. ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO NOSTRA BANCA	2,00
. ORDINE PERMANENTE DI BONIFICO ALTRE BANCHE	3,00
. COMMISSIONE FISSA BONIFICO SEPA URGENTE/ISTANTANEO	5,16
. COMMISSIONE PERCENT. AGGIUNTIVA BONIFICO SEPA URGENTE/ISTANTANEO	0,1000%
. COMMISSIONE MASSIMA BONIFICO SEPA URGENTE/ISTANTANEO	51,65
. COMMISSIONE FISSA AGGIUNTIVA BONIFICO SEPA CON ALLEGATI	5,16
.COMMISSIONI PER BONIFICI DA DISTINTA	
. BONIFICO SEPA NOSTRA BANCA - DISTINTA CARTACEA	2,50
. BONIFICO SEPA ALTRE BANCHE - DISTINTA CARTACEA	3,50
. BONIFICO SEPA PER STIPENDIO NS. BANCA - DISTINTA CARTACEA	2,50
. BONIFICO SEPA PER STIPENDIO ALTRE BANCHE - DISTINTA CARTACEA	3,50
. BONIFICO SEPA NOSTRA BANCA - DISTINTA MAGNETICA	2,50
. BONIFICO SEPA ALTRE BANCHE - DISTINTA MAGNETICA	3,50
. BONIFICO SEPA PER STIPENDIO NS. BANCA - DISTINTA MAGNETICA	2,50
. BONIFICO SEPA PER STIPENDIO ALTRE BANCHE - DISTINTA MAGNETICA	3,50
. BONIFICO SEPA NOSTRA BANCA - DISTINTA TELEMATICA	1,25
. - applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche	
. BONIFICO SEPA ALTRE BANCHE - DISTINTA TELEMATICA	1,75
. - applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche	
. BONIFICO SEPA PER STIPENDIO NS. BANCA - DISTINTA TELEMATICA	1,25
. BONIFICO SEPA PER STIPENDIO ALTRE BANCHE - DISTINTA TELEMATICA	1,75
UTENZE	
.COMMISSIONI	
. COMMISSIONE ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO	1,00
. VALUTA ADDEBITO DIRETTO PREAUTORIZZATO	DATA OPERAZIONE
.COMMISSIONI PER OPERAZIONI ALLO SPORTELLLO	
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO UTENZE ALLO SPORTELLLO E PHONE BANKING	3,00
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO UTENZE IN VIA TELEMATICA	2,00
COMMISSIONI VARIE	
.COMMISSIONI E SPESE VARIE	
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO EFFETTI CARTACEI SU NOSTRA BANCA	1,00
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO EFFETTI SU ALTRE BANCHE	10,00
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO RIBA/CONFERME D'ORDINE NS BANCA	0,40
. COMM. PER PAGAMENTO TELEMATICO RIBA/CONFERME D'ORDINE NS BANCA	0,20
. COMM. PAGAMENTO BOLLETTINI RAV ALLO SPORTELLLO E PHONE BANKING	1,70
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO BOLLETTINI RAV IN VIA TELEMATICA	1,00
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO BOLLETTINO BANCARIO	0,52
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI	2,58
. COMMISSIONE PER PAGAMENTO TRIBUTI, IMPOSTE E TASSE	2,58
. COMMISSIONE PER RILASCIO CERTIFICAZIONE INTERESSI	1,25
. COMM.PER DOMICILIAZIONE CORRISPONDENZA - SE RICHIESTA	8,00
ASSEGNI	
.COMMISSIONI SU ASSEGNI	
. COMMISSIONE PER ASSEGNO MESSO IN SOSPESO	21,00
.COMMISSIONI DI ESITO ELETTRONICO SU ASSEGNI	
. COMMISSIONE PER ASSEGNO RICEVUTO INSOLUTO	12,00
. COMMISSIONE SU ASSEGNI BANCARI COMUNICATI PAGATI	12,00
. COMMISSIONE PER ASSEGNO RICHIAMATO	12,91
. COMMISSIONE PER RICHIESTA FOTOCOPIA - ASSEGNO BANCARIO	0,00
.COMMISSIONI SU ASSEGNI CIRCOLARI E DI TRAENZA	
. COMMISSIONE PER EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE / TRAENZA	3,50

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

. COMMISSIONE RICHIESTA FOTOCOPIA - ASSEGNO CIRCOLARE / TRAENZA	2,50
. COMMISSIONE ASSEGNI TRAENZA INVIATI CON POSTA PRIORITARIA	2,50
. COMMISSIONE ASSEGNI TRAENZA INVIATI CON POSTA ASSICURATA	7,50
. COMMISSIONE ASSEGNI TRAENZA INVIATI CON POSTA RACCOMANDATA	6,00
. COMMISSIONE ASSEGNI TRAENZA INVIATI CON POSTA RACCOMANDATA AR	7,00
. COMMISSIONE PER REVOCA ASSEGNI DI TRAENZA FINO A EURO 52,00	5,00
. COMMISSIONE PER REVOCA ASSEGNI DI TRAENZA FINO A EURO 520,00	10,00
. COMMISSIONE PER REVOCA ASSEGNI DI TRAENZA OLTRE EURO 520,00	15,00
. COMMISSIONE PER RIMBORSO ASSEGNO CIRCOLARE FINO A EURO 52,00	5,00
. COMMISSIONE PER RIMBORSO ASSEGNO CIRCOLARE FINO A EURO 520,00	10,00
. COMMISSIONE PER RIMBORSO ASSEGNO CIRCOLARE OLTRE EURO 520,00	15,00
. VALUTE PER EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI/TRAENZA	
. ADDEBITO RIMBORSO ASSEGNI DI TRAENZA SCADUTI	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI DA CED	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO EMISSIONE ASSEGNI DI TRAENZA DA CED	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI ALLO SPORTELLLO	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO EMISSIONE ASSEGNI DI TRAENZA ALLO SPORTELLLO	DATA OPERAZIONE
. COSTI DI GESTIONE DEGLI ASSEGNI	
. IMPOSTA DI BOLLO SU ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI TRASFERIBILI	1,50
GIORNI DISPONIBILITA'	
. GIORNI DI DISPONIBILITA'	
. - Da intendersi come numero di giorni lavorativi successivi alla data	
. dell'operazione decorsi i quali le somme versate possono essere utilizzate	
. DISPONIBILITA' VERSAMENTO ASSEGNI NOSTRA BANCA ALTRE FILIALI	3
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. DISPONIBILITA' VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ALTRE BANCHE	3
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. DISPONIBILITA' VERSAMENTO ASSEGNI POSTALI NON STANDARD	3
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. DISPONIBILITA' VERSAMENTO ASSEGNI ESTERO	25
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. DISPONIBILITA' VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI ALTRE BANCHE	3
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. DISP. VERS. ASS.CIRC. NOSTRA BANCA E O ASS.BANC. STESSA FILIALE	DATA OPERAZIONE
. DISPONIBILITA' VERSAMENTO VOUCHERS	12
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. - Giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione decorsi i quali gli	
. assegni bancari e circolari non possono piu' essere stornati da parte della	
. banca, salvo casi di forza maggiore.	
VALUTE	
. VALUTE DI ACCREDITO	
. ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI NOSTRA BANCA ALTRE FILIALI	DATA OPERAZIONE
. ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI BANCARI ALTRE BANCHE	3
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI POSTALI	3
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. ACCREDITO VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI ALTRE BANCHE	1
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. ACCREDITO VERSAMENTO VOUCHERS	1
. TIPO GIORNI	LAVORATIVI
. ACCREDITO BONIFICO NOSTRA BANCA	DATA OPERAZIONE
. ACCREDITO BONIFICO ALTRE BANCHE	DATA OPERAZIONE
. ACCREDITO BONIFICO CON ALLEGATO	DATA OPERAZIONE
. ACCREDITO VERSAMENTO CONTANTI	DATA OPERAZIONE
. ACCR. VERS. ASS.CIRC. NOSTRA BANCA E ASS. BANCARI STESSA FILIALE	DATA OPERAZIONE
. VALUTE DI ADDEBITO	
. ADDEBITO DISPOSIZIONI DI BONIFICO A BANCHE	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO DISPOSIZIONI DI BONIFICO A NOSTRE FILIALI	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PAGAMENTO EFFETTI SENZA SPESE	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PAGAMENTO EFFETTI CON SPESE	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PAGAMENTO DISPOSIZIONI ELETTRONICHE	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PER PAGAMENTO BOLLETTINI M.AV.	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PAGAMENTO EFFETTI DOMICILIATI SU ALTRE BANCHE	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PRELIEVO TRAMITE ASSEGNO	DATA EMISSIONE
. ADDEBITO PRELIEVO IN FILIALE	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PRELEVAMENTO ATM	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO RITORNO ASSEGNI IMPAGATI	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PAGAMENTO F24 IN VIA TELEMATICA	DATA OPERAZIONE
. ADDEBITO PAGAMENTO MODELLO F24	DATA OPERAZIONE
COMMISSIONI DI INTERVENTO	
. OPERAZIONI VARIE CON NEGOZIAZIONE	
. - La commissione di intervento e' applicata per l'esecuzione di tutte le	
. operazioni 'estero' ad eccezione dei bonifici SEPA e dei bonifici di cui al	
. Regolamento CE 924/2009 e successive modifiche. In particolare è applicata a:	
. liquidazione di bonifici (incassi) Extra SEPA, esecuzione di bonifici	
. (trasferimento fondi) Extra SEPA, addebito di assegni di c/c circolati	
. all'estero e pervenuti direttamente dall'estero, negoziazione sbf di assegni	
. e travelers cheques, incassi elettronici, negoziazione in cambi a pronti,	

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

. liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di dopo incasso	
. estero di documenti, effetti, assegni e banconote, liquidazione/esecuzione di	
. bonifici derivanti da operazioni di regolamento di crediti documentari,	
. garanzie internazionali e lettere di credito stand-by, operazioni di sconto	
. pro-solvendo di portafoglio commerciale estero.	
. COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - PERMILLARE	2,000000%.
. COMM.PER OPERAZIONI CON NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO	3,50
.OPERAZIONI VARIE SENZA NEGOZIAZIONE	
. - La commissione di intervento e' applicata per l'esecuzione di tutte le	
. operazioni 'estero' ad eccezione dei bonifici SEPA e dei bonifici di cui al	
. Regolamento CE 924/2009 e successive modifiche. In particolare è applicata a:	
. liquidazione di bonifici (incassi) Extra SEPA, esecuzione di bonifici	
. (trasferimento fondi) Extra SEPA, addebito di assegni di c/c circolati	
. all'estero e pervenuti direttamente dall'estero, negoziazione sbf di assegni	
. e travelers cheques, incassi elettronici, negoziazione in cambi a pronti,	
. liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di dopo incasso	
. estero di documenti, effetti, assegni e banconote, liquidazione/esecuzione di	
. bonifici derivanti da operazioni di regolamento di crediti documentari,	
. garanzie internazionali e lettere di credito stand-by, operazioni di sconto	
. pro-solvendo di portafoglio commerciale estero.	
. COMM.PER OPERAZIONI SENZA NEGOZIAZIONE - PERMILLARE	2,000000%.
. COMM.PER OPERAZIONI SENZA NEGOZIAZIONE - IMP. MINIMO	3,50
. COMM.PER OPERAZIONI IN EUR SU C/C IN EUR - PERMILLARE	2,000000%.
. COMM.PER OPERAZIONI IN EUR SU C/C IN EUR - IMP. MINIMO	3,50
BONIFICI ESTERO ENTRATA	
.SPESE	
. BONIFICO SEPA	0,00
. BONIFICO EXTRA SEPA IN EURO	10,50
. BONIFICO EXTRA SEPA IN DIVISA	15,00
.VALUTE ACCREDITO	
. ACCR.BONIFICI NO CONVERSIONE O CONVERSIONE TRA DIVISE EEA-NR.GG	0
. ACCR.BONIFICI NO CONVERSIONE O CONVERSIONE TRA DIVISE EEA-TIP.GG	LAVORATIVI
. ACCRED.OPERAZ. NON SOGGETTE DIR.UE 2015/2366 SENZA CONV.-NR.GG	4
. ACCRED.OPERAZ.NON SOGGETTE DIR. UE 2015/2366 SENZA CONV.-TIPO GG	LAVORATIVI
. ACCREDITO OPERAZIONI CON CONVERSIONE - NR. GG	4
. - La voce si riferisce sia all accreditato di operazioni con conversione non	
. soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all accreditato di bonifici con	
. conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA.	
. ACCREDITO OPERAZIONI CON CONVERSIONE - TIPO GG	LAVORATIVI
. - La voce si riferisce sia all accreditato di operazioni con conversione non	
. soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all accreditato di bonifici con	
. conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA.	
BONIFICI ESTERO USCITA	
.SP.BON.CART.(OPZ.SHA)	
. - Per i bonifici con opzione spese OUR, il costo vivo reclamato dalla banca	
. estera e' addebitato separatamente.	
. BONIFICO EXTRA SEPA IN EURO	15,50
. BONIFICO EXTRA SEPA CON EMISSIONE ASSEGNO IN EURO/DIVISA	20,00
. BONIFICO EXTRA SEPA IN EURO/DIVISA TRA CLIENTI BANCA	15,50
. BONIFICO EXTRA SEPA IN DIVISA	20,00
.SP.BON.PAYORD(OPZ.SHA)	
. - Per i bonifici con opzione spese OUR, il costo vivo reclamato dalla banca	
. estera e' addebitato separatamente.	
. PAY-ORD EXTRA SEPA IN EURO	15,50
. PAY-ORD EXTRA SEPA IN EURO/DIVISA TRA CLIENTI BANCA	15,50
. PAY-ORD EXTRA SEPA IN DIVISA	20,00
.PENALI ASSENZA IBAN-BIC	
. PENALE ASSENZA IBAN/BIC SU BONIFICI SEPA	2,00
. PENALE ASSENZA IBAN/BIC SU BONIFICI EXTRA SEPA	10,00
.VALUTE ADDEBITO	
. ADDEBITO BONIFICI DISPOSTI - NR. GIORNI	0
. ADDEBITO BONIFICI DISPOSTI - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
ASSEGNI ESTERI SBF	
.SPESE	
. SPESA PER DISTINTA PRES.ASS.SBF IN EUR O DIV.(PROPRI O DI TERZI)	13,00
. SPESA PER ASSEGNO NEGOZIATO E RESO INSOLUTO	20,00
.VALUTE ACCREDITO	
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "PIAZZATO" IN EURO - NR GIORNI	17
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "PIAZZATO" IN EURO - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "NON PIAZZATO" IN EURO - NR GIORNI	17
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "NON PIAZZATO" IN EURO - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "NON PIAZZATO" IN DIVISA - NR GIORNI	17
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "NON PIAZZATO" IN DIVISA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "PIAZZATO" IN DIVISA - NR GIORNI	17
. ACCREDITO ASSEGNO ESTERO "PIAZZATO" IN DIVISA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
. ACCREDITO ASS.ESTERO SU BK ITALIANA IN EUR/DIV - NR GIORNI	10
. ACCREDITO ASS. ESTERO SU BK ITALIANA IN EUR/DIV - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
. NEGOZIAZIONE TRAVELERS CHEQUES - NR. GIORNI	4

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

. NEGOZIAZIONE TRAVELERS CHEQUES - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
EFFETTI ELETTRONICI EXPORT	
.SPESE INCASSO EFFETTO	
. LIQUIDAZIONE PRES.MAGNETICHE LCR (PER EFFETTO)	11,00
. LIQUIDAZIONE PRES.CARTACEA LCR (PER EFFETTO)	15,00
.SPESE RIMESSA	
. RIMESSA EFFETTI	15,00
.SPESE INSOLUTO	
. SPESA PER EFFETTO INSOLUTO (LCR)	20,00
.COMMISSIONI INSOLUTO	
. COMMISSIONE DI INSOLUTO PER EFFETTO (LCR) - PERMILLARE	2,000000%.
. COMMISSIONE DI INSOLUTO PER EFFETTO (LCR) - MINIMO	3,50
. COMMISSIONE DI INSOLUTO PER EFFETTO (LCR) - MASSIMO	NON CONTRATTUALIZZATO
.SPESE INTERVENTO	
. SPESE DI INTERVENTO (MODIFICHE, RICHIAMI, ECC.) SU LCR	15,00
.VALUTE ACCREDITO INCASSO	
. ACCREDITO LIQUIDAZIONE LCR - NR GIORNI	8
. ACCREDITO LIQUIDAZIONE LCR - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA VALUTA
CASSA VALUTE	
.COMMISSIONI DI INTERVENTO	
. COMMISSIONE D'INTERVENTO PER OPERAZIONE DI CASSA VALUTE-PERMILL.	15,000000%.
. COMMISSIONE D'INTERVENTO PER OPERAZIONE DI CASSA VALUTE-MINIMO	0,50
. COMMISSIONE D'INTERVENTO PER OPERAZIONE DI CASSA VALUTE-MASSIMO	NON CONTRATTUALIZZATO
.SPESE	
. SPESA PER OPERAZIONI DI CASSA VALUTE	4,00
.VALUTE ACCREDITO	
. ACCREDITO NEGOZIAZIONE BANCONOTE IN DIVISA - NR GIORNI	2
. ACCREDITO NEGOZIAZIONE BANCONOTE IN DIVISA - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
. ACCREDITO VERSAMENTO EUR SU CONTO EURO NON RES - NR GIORNI	2
. ACCREDITO VERSAMENTO EUR SU CONTO EURO NON RES - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
NEGOZIAZIONE DIVISA	
.SPESE	
. COMPRAVENDITA IN DIVISA PRONTI/TERMINE	10,00
.VALUTE ADDEBITO	
. ADDEBITO COMPRAVENDITA DIVISA A PRONTI - NR GIORNI	0
. ADDEBITO COMPRAVENDITA DIVISA A PRONTI - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
.VALUTE ACCREDITO	
. ACCREDITO COMPRAVENDITA DIVISA A PRONTI - NR GIORNI	2
. ACCREDITO COMPRAVENDITA DIVISA A PRONTI - TIPO GIORNI	LAVORATIVI DA DATA CONTABILE
DOPO INCASSO ESTERO	
.COMMISSIONI DOPO INCASSO IMPORT	
. COMM. PER PAGAMENTO DOCUMENTI - PERMILLARE	3,500000%.
. COMM. PER PAGAMENTO DOCUMENTI - MINIMO	40,00
. COMM. PER PAGAMENTO DOCUMENTI - MASSIMO	250,00
. COMM. PER PAGAMENTO EFFETTI E ASSEGNI - PERMILLARE	2,000000%.
. COMM. PER PAGAMENTO EFFETTI E ASSEGNI - MINIMO	20,00
. COMM. PER PAGAMENTO EFFETTI E ASSEGNI - MASSIMO	250,00
.COMMISSIONI DOPO INCASSO EXPORT	
. COMM. PER INCASSO DOCUMENTI - PERMILLARE	3,500000%.
. COMM. PER INCASSO DOCUMENTI - MINIMO	40,00
. COMM. PER INCASSO DOCUMENTI - MASSIMO	250,00
. COMM. PER INCASSO EFFETTI E ASSEGNI - PERMILLARE	2,000000%.
. COMM. PER INCASSO EFFETTI E ASSEGNI - MINIMO	20,00
. COMM. PER INCASSO EFFETTI E ASSEGNI - MASSIMO	250,00
. COMM. PER BANCONOTE IN DIVISA AL DOPO INCASSO - PERMILLARE	50,000000%.
. COMM. PER BANCONOTE IN DIVISA AL DOPO INCASSO - MINIMO	15,50
.SPESE COMUNIC. OPERATIVE	
. SPESE COMUNICAZIONE (PER SINGOLO INVIO DI FAX,SWIFT,LETT., ECC)	10,00
.SPESE DI GESTIONE	
. SPESE POSTALI	10,50
. SPESE BOLLATURA EFFETTI	15,00
.SPESE INVIO DOCUMENTI	
. SPESE CORRIERE PER SINGOLO PLICO FINO A 500 GR	60,00
.SPESE PER IMPAGATI	
. SPESE DI INSOLUTO	15,00
. SPESE DI PROTESTO	15,00
.ALTRE SPESE	
. RILASCIO LETTERA LIBERATORIA	100,00

- CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO

. ACCENSIONE RIPORTO TITOLI	. ACCR. VS. DISPOSIZ. INCASSO SU BANCHE
. ACCR. VS. DISPOSIZ. INCASSO SU CONSORELLE	. ACCREDITO DISP.ELETTR.AL DOPO INCASSO
. ACCREDITO DISPOSIZIONI ELETTRONICHE SBF	. ACCREDITO EFFETTI SBF
. ACCREDITO EFFETTI SBF SU ESTERO	. ACCREDITO EMOLUMENTI BONIFICO URG./ISTANTANEO
. ACCREDITO INCASSI FINANZIAMENTI CARTOLARIZZATI	. ACCREDITO INCASSO NON PREAUTORIZZATO
. ACCREDITO MAV	. ACCREDITO MAV AL DOPO INCASSO
. ACCREDITO PER EMOLUMENTI	. ACCREDITO PER INCASSI

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

<ul style="list-style-type: none">. ACCREDITO PER INCASSO PREAUTORIZZATO. ACCREDITO PER SCONTO EFFETTI DIRETTI. ACCREDITO PER UTILIZZO CREDITO DOC. ITALIA. ACCREDITO RI.BA. SBF. ACCREDITO RIMBORSI IMPOSTE CONTO FISCALE. ACCREDITO SDD/RID DOPO INCASSO. ACQUISTO E/O VENDITA DIVISE ESTERE. ADDEBITO ASSEGNI INS.E/O PROTESTATI. ADDEBITO BOLLETTINO BANCARIO. ADDEBITO DISP. DI PAGAMENTO PREAUTORIZZATE. ADDEBITO EFFETTI. ADDEBITO INSOLUTI DISPOSIZ. ELETTRONICHE. ADDEBITO PER OPERAZIONI SU PRODOTTI DERIVATI. ADDEBITO PREVIDENCARD. ADDEBITO SOVVENZIONI GDO. ANTICIPO PORTAFOGLIO AL S.B.F.. ASSEGNI CIRCOLARI NOSTRA BANCA. ASSEGNO DI VOSTRA EMISSIONE. AZZERAMENTO SALDO. BONIF. VS. FAVORE. BONIF.VS.FAVORE. BONIFICO DA ESTERO. BONIFICO NS. BANCA. BONIFICO URG./ISTANTANEO VOSTRO FAVORE. CARTE DI CREDITO. CARTIMPRONTA WORLD. COMPRAVENDITA TITOLI A CONTANTE. COMPRAVENDITA TITOLI/DIR. OPZ. A CONTANTE. CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI. DEBIT PRELIEVO ATM EXTRA EURO. DELEGA F23. DELEGA F24. DISPOSIZIONE DI GIRO DI CASH POOLING. DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (DA/A BANCHE). DISPOSIZIONE DI GIROCONTO G.P.M.. DISPOSIZIONI ELETTRONICHE RICHIAMATE. EFFETTI INSOLUTI E/O PROTESTATI. EMISSIONE / ESTINZIONE CERT.DEP.. EMISSIONE ASSEGNI DI TRAENZA. EROGAZIONE FINANZIAMENTO. ESTINZIONE RIPOORTO TITOLI. F24 TELEMATICO. GIRO PER RESIDUO ANTICIPO SU DOCUMENTI. IMP.BOLLO CC LR EX ART.13 C.2-BIS ALL.A/I DPR 642/72. IMP.BOLLO PR.FIN.EX ART.13 C.2-TER ALL.A/I DPR 642/72. GIROCONTO AUTOMATICO. IMP.BOLLO SU MUTUO. IMP.STR.UNA TANTUM. INC.CERT.CONFORMITA'. INCASSI DIVERSI. INCASSI TRAMITE P.O.S.. INCASSO CERTIFICATI DI CONFORMITA'. INCASSO POS CON CARTE CREDITO. INSOLUTO MAV. INTERESSI NETTI DA CERTIFICATI DI DEPOSITO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. NEGOZ.ASS.ESTERO DRAFT. NEGOZIAZIONE SBF EFFETTI ELETTRONICI ESTERO. OPERAZIONI SU DERIVATI. PAGAMENTI CENTAURO. PAGAMENTI SEAT. PAGAMENTO AUTOSTRADE. PAGAMENTO CANONE AFFITTO. PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE. PAGAMENTO M.AV./R.AV.. PAGAMENTO PER FORNITURA ELETTRICA. PAGAMENTO PER SERVIZIO TELEFONICO. PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI. PAGAMENTO RATA MUTUO IPOTECARIO. PAGAMENTO UTENZA ACQUA. PAGAMENTO UTENZA ENEL. PAGAMENTO UTENZE GAS/ACQUA. PAGAMENTO VIGILANZA. PRELEVAMENTO A VALERE SU CREDITO SEMPLICE. PRELEVAMENTO CONTANTE PER ALTRA OPERAZIONE. PREMIO ASSICURATIVO. RETTIFICA VALUTA PROROGA SCAD.EFF./DISP.EL.. RIACCREDITO SDD	<ul style="list-style-type: none">. ACCREDITO PER OPERAZIONI SU PRODOTTI DERIVATI. ACCREDITO PER UTILIZZO CREDITO DOC. ESTERO. ACCREDITO PREMI ASSICURATIVI. ACCREDITO RID AL DOPO INCASSO. ACCREDITO SDD/RID. ACCREDITO TRASFERIMENTO VS.FAVORE ESTERO. ADD.PAGAM.DIVERSI. ADDEBITO ASSEGNO IMPAGATO. ADDEBITO DIRETTO SDD. ADDEBITO DISP. UTENZE. ADDEBITO EFFETTI CON SPESE. ADDEBITO INSOLUTI RI.BA AL SBF. ADDEBITO PER UTILIZZO CREDITI DOC. ITALIA. ADDEBITO RI.BA. - CONFERME D'ORDINE. ANTICIPAZIONI EXPORT. ANTICIPO SBF SU DOCUMENTI ITALIA. ASSEGNI SBF. AUTORICARICA. BOLLO M.AV.. BONIF.RIT.DL78/10 (REG.FORFETARIO DEI MINIMI). BONIFICO AZIMUT. BONIFICO DALL'ESTERO. BONIFICO SULL'ESTERO. CARTA DI CREDITO CARTIMPRONTA (SPESA). CARTE FIDELITY. CEDOLE DIVIDENDI E PREMI. COMPRAVENDITA TITOLI A TERMINE. CONTANTE SELF SERVICE. DEBIT PRELIEVO ATM. DEBIT PRELIEVO NOSTRO ATM. DELEGA F23 HOME BANKING. DISPOSIZIONE DI GIRO CONTO TESORERIA UNIF.. DISPOSIZIONE DI GIROCONTO. DISPOSIZIONE DI GIROCONTO (STESSA BANCA). DISPOSIZIONE DI GIROCONTO URG./ISTANTANEO. DISPOSIZIONI INCASSO PREAUTORIZZ. IMPAGATE. EFFETTI RICHIAMATI (SCONTO/SBF). EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI. EMISSIONE ASSEGNI TRAENZA. ESTINZIONE ANTICIPATA FINANZIAMENTO. FINANZIAMENTI IMPORT. GIRO CONTO SBF. GIROCONTO. IMP.BOLLO SPEC.ANNUA. IMP.SOS.LEGGE 601-73. IMPOSTA DI BOLLO DI CUI DLGS 231/07. INC.POS CARTE C-LESS. INCASSI P.O.S.. INCASSO BOLLETTINO BANCARIO. INCASSO PENSIONE. INCASSO RETRIBUZIONE E/O PENSIONE. INSOLUTO/STORNO SDD/RID. I24 AGENZIA ENTRATE. LIQUIDAZIONE PROVENTI OICR. NEGOZIAZIONE ASSEGNI SULL'ESTERO. NETTO RICAVO EFFETTI ACCREDITO IMMEDIATO. OPERAZIONI SUL CAPITALE. PAGAMENTI DIVERSI. PAGAMENTI TOTAL. PAGAMENTO AUTOSTRADE CON BANCOMAT. PAGAMENTO CANONE LEASING. PAGAMENTO LOCAZIONE E PREMI. PAGAMENTO O INCASSO DOCUMENTI SULL'ITALIA. PAGAMENTO PER SERVIZI ACQUA/GAS. PAGAMENTO POS CIRCUITO MAESTRO. PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO. PAGAMENTO RETRIBUZIONI. PAGAMENTO UTENZA AGSM. PAGAMENTO UTENZA TELEFONICA. PAGAMENTO UTENZE VARIE. PRELEVAMENTO. PRELEVAMENTO ATM. PRELEVAMENTO GENITORE/TUTORE. RETTIFICA ANTICIPO SU DOCUMENTI. RIACCREDITO ASSEGNO. RICARICA
--	--

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">. RICA VO EFFETTI O ASSEGNI AL DOPO INCASSO. RIDUZIONE CAPITALE FINANZIAMENTO. RIMBORSO AUTOMATICO CONTO LIQUIDITA'. RIMBORSO MANUALE ARCA MM. RIMESSE DOCUMENTATE DA O PER L'ESTERO. RITENUTA FISCALE TRASFERIMENTO FONDI. SCARICO. SCARICO ANTICIPO SU DOCUMENTI. SDD/RID RICHIAMATI SBF. SOTTOSCRIZIONE FONDI COMUNI / TITOLI. SPESA CON CARTA DI CREDITO NEXI. STORNI INCASSI FINANZIAMENTI CARTOLARIZZATI. STORNO RI.BA.. TASSAZ. PROVENTI DEP. GARANZIA. TRASF. A VS. FAVORE AL NETTO RIT. D.L.78/2010. UTILIZZO CONTO VALUTARIO. VERSAMENTO A FRONTE NEGOZ. ASSEGNI. VERSAMENTO ASS. ALTRE BANCHE SU PROVINCIA. VERSAMENTO ASS. NS BANCA SU ALTRI SPORTELLI. VERSAMENTO ASSEGNI POSTALI NON STANDARDIZZATI. VERSAMENTO ASSEGNI SBF TRATTI SULL'ESTERO. VERSAMENTO CONTANTI. VERSAMENTO CONTANTI YOU CASH. VERSAMENTO VOUCHERS. VOSTRA DISPOSIZIONE. VOSTRA DISPOSIZIONE DI BONIFICO CONTINUAT.. VOSTRA DISPOSIZIONE DI PAGAM. SULL'ESTERO | <ul style="list-style-type: none">. RICA VO RI.BA. AL DOPO INCASSO. RILASCIO ASSEGNI TURISTICI. RIMBORSO FONDI COMUNI/TITOLI SCAD. O ESTRATTI. RIMBORSO TITOLI E/O FONDI COMUNI. RITENUTA FISCALE CAPITAL GAIN. RITIRO EFFETTI E DISP. C/ORDINE. SCARICO ANT/DOC. SCONTO EFFETTI SULL'ESTERO. SOTTOSCRIZIONE AUTOMATICA CONTO LIQUIDITA'. SOTTOSCRIZIONE RATA FONDO PENSIONE. SPESA VISA ELECTRON. STORNO DISPOSIZIONI ELETTRONICHE. STORNO VOSTRA DISPOSIZIONE. TESSERA EUROP ASSISTANCE. TRASFERIMENTO A VOSTRO FAVORE. VALORI BOLLATI. VERSAMENTO ASS. ALTRE BANCHE FUORI PROVINCIA. VERSAMENTO ASS. CIRCOLARI ALTRE BANCHE. VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI ALTRE BANCHE. VERSAMENTO ASSEGNI S.B.F.. VERSAMENTO CONTANTE DA ALTRA OPERAZIONE. VERSAMENTO CONTANTI GDO. VERSAMENTO PER REALIZZO GARANZIA PIGNORATIZIA. VERSAMENTO VOUCHERS DINERS. VOSTRA DISPOSIZIONE BONIFICO URG./ISTANTANEO. VOSTRA DISPOSIZIONE DI PAGAM SULL'ESTERO. VOSTRA DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO |
|--|---|

FINE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

DISPOSIZIONI E NORME

Vi comunichiamo che, come da Vostra richiesta e subordinatamente all'accettazione da parte Vostra dei patti e delle condizioni di cui alla presente proposta, apriamo al Vostro nome presso di noi il **conto corrente di corrispondenza n° 00000000006528 regolato alle condizioni economiche come indicate nel "Documento di Sintesi", unito alla presente**, che ne costituisce il "frontespizio" e che, per accordo delle parti, ne forma parte integrante e sostanziale. Il documento di sintesi riporta in maniera personalizzata tutte le condizioni economiche applicate dalla Banca per il rapporto/servizio in apertura.

Il documento di sintesi, datato e progressivamente numerato, è aggiornato periodicamente con le condizioni economiche in vigore e trasmesso al Cliente con la frequenza stabilita all'atto dell'apertura del rapporto/servizio e indicata nelle condizioni economiche alla voce "frequenza di invio del documento di sintesi". Tale frequenza può, a scelta del Cliente e in accordo con la Banca, essere modificata fermo restando il rispetto di quella minima annuale richiesta per legge. Le condizioni variate rispetto alla comunicazione precedente sono riportate con una specifica evidenza grafica; il documento di sintesi inviato con il rendiconto (estratto conto per i rapporti regolati in conto corrente) relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre riporta, inoltre, il numero complessivo delle variazioni intervenute nel corso dell'anno. La Banca e il Cliente possono convenire una diversa periodicità per l'invio o la consegna del rendiconto e del documento di sintesi.

Il documento di sintesi e il rendiconto costituiscono le "comunicazioni periodiche" dovute dalla Banca al fine di fornire al Cliente, almeno una volta all'anno e alla scadenza del contratto, una completa e chiara informativa sullo svolgimento del rapporto e un quadro aggiornato delle condizioni applicate.

Le comunicazioni periodiche sono assoggettate al costo stabilito nelle condizioni economiche: esse sono sempre gratuite per il Cliente se, dietro sue indicazioni, sono fornite mediante strumenti telematici.

Il conto è utilizzabile dai cointestatari a firma ☐ CONGIUNTA ☒ DISGIUNTA fra loro.

Ci dà/date disposizione di inviare la rendicontazione periodica e le comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa in tema di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" in formato "cartaceo", tramite posta ordinaria, all'indirizzo comunicato in calce.

Resta inteso che potrà/potrete in ogni momento, nel corso del rapporto, sostituire tale tecnica di comunicazione mediante attivazione della modalità di invio "elettronico" previa adesione al Servizio di Internet Banking offerto dalla Banca.

L'indirizzo valido quale "domicilio speciale" ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 9 ter della legge 386/1990 (preavviso di revoca) è quello indicato in calce alla presente, salvo diversa comunicazione scritta da parte Sua/Vostra, presentata direttamente alla banca ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata a.r..

I nostri rapporti, relativamente al "conto corrente" ed ai connessi "servizi di incasso" di assegni, effetti e/o documenti, restano disciplinati oltre che dalle "Norme Contrattuali" della presente, anche dalle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente" nonché dalle "Norme generali che regolano i servizi di pagamento" riportate nel "Contratto Quadro relativo ai servizi di pagamento" da Voi conosciute ed accettate.

In relazione a quanto precede, è inteso che:

- 1) *le norme di seguito riportate (nonché le loro eventuali modificazioni che verranno comunicate dalla banca al cliente) si applicano con effetto immediato ai rapporti della specie già in corso, nonché ad ogni ulteriore rapporto la cui regolamentazione faccia ad esse in tutto od in parte riferimento, e che risulti aperto presso qualsiasi sportello della banca, sia contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, sia in epoca antecedente;*
- 2) *il presente rapporto, così come gli altri che sono o verranno aperti al nome del cliente, potranno essere trasferiti da una dipendenza ad altra della banca, d'intesa con il cliente, senza che sia necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto: l'eventuale variazione del numero distintivo dei rapporti, anche a seguito del trasferimento suddetto, non costituisce novazione degli stessi;*

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

- 3) i termini di non stornabilità convenzionalmente stabiliti per gli assegni, gli effetti, i documenti e le disposizioni in genere accreditati in conto, decorrono
- quanto agli assegni, dalla data di accredito dei relativi importi;
 - per gli effetti, i documenti e le disposizioni in genere, dalla data di scadenza degli stessi.
- In caso di loro esito insoluto, vale a tali fini la data di addebito in conto (che determina l'interruzione di detti termini, senza necessità di ulteriore comunicazione in merito), fatti comunque salvi eventuali diritti di terzi.
- E' inteso che quanto precede non si applica per le partite che non possono trovare sistemazione per insufficienza anche parziale e/o momentanea della disponibilità in conto.

NORME CONTRATTUALI

NORME CHE REGOLANO IL CONTO CORRENTE BANCARIO

Art. 1 - Convenzione di assegno

1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla banca. Il Cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della legge assegni.
2. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei predetti moduli dal momento in cui ha dato comunicazione scritta alla banca della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La banca provvede ad informare il correntista, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall'illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento, ecc.).
3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca.
4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/PagoBANCOMAT®, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

Art. 2 - Addebito in conto di assegni o cambiali

1. Il Cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all'art. 11 della legge assegni ed all'art. 8 della legge cambiaria.

Art. 3 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto

1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari versati dalla Clientela, il Cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 4 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale "elettroniche"

1. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati in contratto e/o nel Documento di Sintesi. La banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la banca dà pronta notizia alla Clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.).
2. Fermo quanto stabilito all'art. 6 del "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento", per quanto attiene alle disposizioni di incasso commerciale "elettroniche" (quali, a titolo di esempio non esaustivo, Riba ed SDD) la valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma 1.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al Cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1, ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod.civ., nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.
5. Nel caso di disposizioni di incasso commerciale "elettroniche" inoltrate per l'incasso dal Cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del Cliente - nell'ipotesi prevista dal comma 4 - spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

Art. 5 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari

1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso.
2. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

- La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod.civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Art. 6 - Versamento in conto di assegni sull'estero

- In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
- Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.

Art. 7 - Movimentazioni del conto e consenso all'esecuzione di operazioni di pagamento

- Salvo espressa istruzione contraria, e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e Cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del Cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso.
- Salvo diverso accordo, gli ordini o le disposizioni di pagamento a valere sul conto - diversi da quelli impartiti mediante emissioni di assegni - s'intendono autorizzate dal cliente quando sono presentati allo sportello della banca in forma scritta, su supporto cartaceo, messo a disposizione dalla banca ovvero predisposto dal cliente, debitamente firmato dal cliente o da persona dallo stesso autorizzata, o, previa adesione ai servizi telematici offerti dalla banca, con le modalità dagli stessi stabilite per la trasmissione degli ordini e completi di tutte le indicazioni necessarie per poter essere eseguiti. Si applica la disposizione di cui all'art. 2 commi 3, 4 e 5 delle "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento", nonché quelle specifiche in esse evidenziate per i singoli Strumenti di Pagamento.
- Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del Cliente resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Cliente; a tal fine la banca è tenuta a fornire al Cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.

Art. 8 - Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera

- Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.
- Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola «effettivo» di cui all'art. 1279 cod.civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l'esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.

Art. 9 - Modalità e criteri per la produzione e pagamento degli interessi

- Gli interessi creditori e debitori sono conteggiati, con la medesima periodicità, al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del conto corrente; per i contratti stipulati in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell'anno in corso.
- Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati in conto corrente e producono altri interessi.
- Salvo quanto previsto dal successivo comma 5, gli interessi debitori non producono altri interessi e sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, sulla quale si producono interessi nei termini e nella misura previsti dal Documento di Sintesi.
- Gli interessi debitori relativi (a) alle aperture di credito (anche quando la disponibilità sul conto sia generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti) regolate in conto corrente e (b) agli sconfinamenti (in assenza di affidamento o oltre l'importo del fido), conteggiati al 31 dicembre di ogni anno, divengono esigibili entro il 1° marzo dell'anno successivo ovvero, in ogni caso, dopo che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalle comunicazioni di cui agli artt. 119 e/o 126 quater del TUB. Gli interessi debitori maturati sulle aperture di credito i cui contratti vengono stipulati e si esauriscono nel corso dello stesso anno solare sono conteggiati all'atto della chiusura del rapporto e sono immediatamente esigibili.
- Il Cliente, compilando l'opzione presente nella sezione dedicata alle sottoscrizioni posta in calce al presente contratto o in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta alla Banca, ha facoltà di autorizzare preventivamente l'addebito in conto degli interessi debitori di cui al precedente comma 4 al momento in cui divengono esigibili. Per effetto dell'autorizzazione le somme addebitate sono considerate ad ogni effetto sorte capitale. L'autorizzazione, se rilasciata dal Cliente, ha efficacia per ogni successivo conteggio degli interessi debitori di cui al comma 4.
- Il Cliente ha facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente comma 5, mediante l'invio alla Banca di una comunicazione in forma scritta, presentata alla filiale di apertura del rapporto ovvero trasmessa alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o mediante utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza secondo le modalità e i termini tempo per tempo in essere con la Banca. La revoca ha effetto dal momento in cui perviene alla Banca e con riferimento agli interessi non ancora addebitati al momento della ricezione della revoca da parte della Banca. In caso di cointestazione del rapporto se è stata pattuita la facoltà di disporre dello stesso con firme disgiunte, la facoltà di revoca è riconosciuta a ciascuno degli intestatari in via disgiunta e con efficacia nei confronti di tutti gli altri intestatari; nel caso di pattuizione della facoltà di disporre del rapporto con firme congiunte, agli intestatari è riconosciuta la facoltà di revoca dell'autorizzazione da disporsi in via congiunta.
- In caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione di cui al precedente comma 5, il Cliente deve provvedere al pagamento degli interessi debitori di cui al precedente comma 4, entro la data di esigibilità ivi indicata. Resta inteso che in caso di ritardato pagamento saranno dovuti alla Banca, dalla data di esigibilità e fino a completo pagamento avvenuto, interessi di mora nella misura indicata nel documento di sintesi.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

8. In aggiunta all'autorizzazione prestata ai sensi del precedente comma 5, dal momento che gli interessi divengono esigibili il Cliente dichiara preventivamente di voler estinguere il debito da interessi anche autorizzando l'impiego delle somme di denaro destinate ad affluire sul conto sul quale è regolato il finanziamento. Resta inteso che, in ogni caso, sarà applicabile il regime legale previsto dalle norme tempo per tempo vigenti in materia di imputazione del pagamento agli interessi.
9. Le commissioni, le spese e le trattenute fiscali sono addebitate con periodicità trimestrale.
10. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente produce interessi nella misura pattuita nel Documento di Sintesi; gli interessi, creditori e debitori, contabilizzati in chiusura del conto corrente non producono altri interessi. Nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono esigibili immediatamente da parte della Banca.
11. Escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione eventualmente convenuta tra le parti, è fatto salvo per ciascuna delle parti il diritto di esigere in ogni momento il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

Art. 10 - Conto non movimentato

1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 258,00, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.

Art. 11 - Invio ed approvazione dell'estratto conto

1. La Banca, in conformità a quanto disposto dall'art. 119, comma 2, TUB, e dalla vigente normativa in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713, cod. civ., invierà le comunicazioni periodiche/gli estratti conto con le modalità sopra prescelte e fatto salvo ogni diverso accordo, nei giorni immediatamente successivi la fine di ciascun trimestre solare che si chiude con i giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. In considerazione di quanto precedentemente stabilito al fine dell'esigibilità degli interessi debitori, il Cliente che, all'approssimarsi della fine del mese di gennaio di ciascun anno non abbia ricevuto le comunicazioni periodiche/gli estratti conto con le modalità prescelte, sarà tenuto a prendere contatto con la Filiale sopra indicata per ottenere la consegna delle predette comunicazioni.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
4. Per quanto attiene alla comunicazione da parte del Cliente di operazioni di pagamento ovvero di incasso non autorizzate ovvero eseguite in modo inesatto trova applicazione l'articolo 8 del "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento" a cui si rimanda anche per quanto concerne i termini per le relative comunicazioni alla banca.

Art. 12 - Compensazione e pagamento di assegni

1. Qualora la banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 11, comma 1, delle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente", essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
2. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del Cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

Art. 13 - Recesso

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.
E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:
 - riconsegnare alla banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
 - rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della banca.
2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

Art. 14 - Sconfinamento

1. L'utilizzo da parte del Cliente di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente e le eventuali disposizioni eseguite allo scoperto non comportano concessione di affidamento, nemmeno per il futuro, e determinano l'obbligo per il Cliente di rimborsare immediatamente alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, spese e accessori oltreché, secondo quanto stabilito per il relativo regolamento, quanto dovuto a titolo di interessi conseguenti a tali utilizzi, anche senza un'esplicita richiesta della Banca al riguardo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 octies del T.U. (D.lgs. 385/93) la Banca comunica al Cliente, che riveste la qualifica di "consumatore", lo sconfinamento che si protrae per oltre un mese qualora riguardi un importo pari o superiore a trecento euro. La comunicazione è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese da quando lo sconfinamento ha raggiunto il limite d'importo sopra indicato.
3. Nel caso previsto al comma 1, il Cliente prende atto delle conseguenze che il mancato pagamento delle somme dovute per capitale e/o interessi e/o commissioni e a qualsivoglia altro titolo, può comportare:
 - a) applicazione degli interessi di mora sull'importo dovuto per sorte capitale nella misura prevista in contratto, dal giorno degli utilizzi e fino a quello di avvenuto pagamento;
 - b) avvio di azioni legali per il recupero del credito maturato dalla Banca, mediante soddisfacimento sul patrimonio del debitore;
 - c) risoluzione del contratto per giusta causa.

Art. 15 - Tempi massimi di chiusura del rapporto

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

NORME CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI ED ASSEGNI

Art. 1 - Oggetto e limiti del servizio

1. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Cliente, sulla base delle norme di seguito previste e, in quanto applicabili, di quelle riportate nel "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento"; per le operazioni di incasso e di accettazione da effettuarsi sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.
2. La banca è tenuta a svolgere il servizio secondo i criteri di diligenza professionale richiamati nell'art. 1 delle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente"; sono tuttavia a carico del Cliente le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali vanno incluse quelle dipendenti da:
 - indicazioni erronee, non precise o insufficienti, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
 - casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.
3. Qualora il Cliente richieda di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi siano difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola «incasso tramite» e ogni altra analoga non comportante domiciliatazione non sono vincolanti per la banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulti richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.
4. La banca ha titolo per rivalersi sul Cliente di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, ove la banca stessa vi provvedesse, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 2 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento di titoli

1. La banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne abbia la disponibilità materiale.

Art. 3 - Effetti cambiari recanti clausola senza spese o altra equivalente

1. Per gli effetti cambiari, la banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratti di effetti con clausola «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, sia essa firmata o meno.
2. Nel caso di effetti con clausola «senza spese», «senza protesto» o altra equivalente, non firmata a termini di legge, la banca ha la facoltà di non far levare il protesto.

Art. 4 - Ordini di proroga di scadenza effetti

1. Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche istruzioni fornite per iscritto, la banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso della concessione del nuovo termine, e ciò anche quando si tratti di effetti recanti più firme di girata o di cambiali tratte. Qualora l'effetto prorogato non venga pagato alla nuova scadenza, la banca non provvederà, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973, a far elevare protesto.

Art. 5 - Pagamento mediante assegni

1. Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumere alcuna garanzia anche se fossero stati da essa girati.

Art. 6 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni

1. La presentazione per l'accettazione e/o il pagamento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali sia stato fatto, in qualsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla banca direttamente o a mezzo di corrispondente, bancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli delle presenti norme, ad esclusione di quelle previste dall'art. 4.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

2. Fermo restando quanto previsto nel caso di versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli indicati negli articoli 4 e 5 delle norme che regolano il "Conto corrente bancario", il cliente è tenuto a rimborsare la banca - entro il termine di cinque giorni dalla richiesta, ovvero immediatamente, nel caso in cui il cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 ("Codice del consumo") se, per fatto o circostanza non imputabile alla banca stessa a norma degli articoli precedenti, la presentazione e/o il protesto non siano stati effettuati nei termini di legge; gli effetti, i documenti o gli assegni siano andati smarriti o distrutti o siano stati sottratti; la banca non sia in grado di conoscere l'esito o, in caso di avvenuta riscossione, non sia in grado di avere la disponibilità del ricavo.

Fine Contratto "Conto Corrente di Corrispondenza Bancario"

SOTTOSCRIZIONI

Se siete d'accordo con quanto sopra, vogliate sottoscrivere la presente proposta in segno di integrale presa visione della stessa, unitamente agli eventuali documenti allegati, di accettazione del relativo contenuto e delle clausole soggette a vostra specifica approvazione e rendere, inoltre, le dichiarazioni pure di seguito previste.

Distinti saluti.

BANCO BPM

Spett.le
BANCO BPM

HO/ABBIAMO ricevuto la Vostra proposta dianzi riportata che di seguito sottoscrivo/sottoscriviamo in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

Dichiaro/Dichiariamo che:

- di aver ricevuto una copia completa del testo del presente contratto idonea per la stipula prima della sua conclusione ai fini di una previa ponderata valutazione del relativo contenuto;
- in tema di autorizzazione alla capitalizzazione periodica degli interessi debitori, di aver preso attenta lettura dell'art. 9, comma 5 delle "Norme che regolano il conto corrente bancario" che prevede, in conformità all'art. 4, comma 5 del Decreto del CICR, n. 343/16, la facoltà di autorizzare la capitalizzazione periodica degli interessi. Per effetto dell'autorizzazione in parola, le somme di denaro dovute alla Banca a titolo di interessi debitori vengono sommate, dal momento in cui divengono esigibili, a quelle dovute alla Banca a titolo di capitale (così detta "capitalizzazione degli interessi" o "anatocismo"). I predetti interessi debitori divengono, così, ad ogni effetto capitale, e quindi somme dovute alla Banca a titolo di capitale. Ne discende che, nel successivo periodo annuale di calcolo degli interessi debitori, la base di riferimento per il calcolo risulterà incrementata per una somma pari agli interessi capitalizzati.

Il/la sottoscritto/sottoscritti, compilando l'opzione sottostante, può/possono scegliere in piena autonomia se rilasciare o meno l'autorizzazione in parola. Ai sensi dell'art. 9, comma 6 delle "Norme che regolano il conto corrente bancario" è prevista la **facoltà di revocare in ogni momento l'autorizzazione** mediante comunicazione in forma scritta a mezzo raccomandata a.r. alla filiale di riferimento ovvero mediante utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza secondo le modalità e i termini tempo per tempo in essere con la Banca.

Ciò premesso, il/la sottoscritto/sottoscritti, perfettamente consapevole/i di quanto sopra, appone/appongono in calce la propria sottoscrizione scegliendo espressamente di:

- ☒ **Autorizzare in via preventiva** la capitalizzazione periodica degli interessi debitori maturati al 31 dicembre di ogni anno.
L'addebito in conto delle somme periodicamente dovute a titolo di interessi verrà effettuato dalla Banca al 1° marzo di ciascun anno.
- ☐ **Non Autorizzare** la capitalizzazione periodica degli interessi debitori maturati al 31 dicembre di ogni anno.

24/05/2021

Data

Firma/e:

BIFFI IGNAZIO
Nato/a a VILLA D'ADDA il 16/03/1963
NDG 011703940 - INTESTATARIO

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

Dichiaro/Dichiariamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod.civ. - le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra:

"Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento - Contratto Quadro"

"Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento":

- Art. 3, comma 6 (ricezione in caso di conversione valutaria);
- Art. 4, comma 2 (mancata comunicazione del rifiuto);
- Art. 6, comma 2 (disponibilità dei fondi in caso di conversione valutaria tra valute di cui almeno una di uno Stato non appartenente allo Spazio Economico Europeo);
- Art. 7 (blocco dello strumento di pagamento);
- Art. 8, comma 2 (termini di comunicazione di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite);
- Art. 9, commi 1 e 2 (prova della mancanza di autorizzazione a carico del Cliente "non consumatore" e diritto della Banca alla restituzione dell'importo indebitamente rimborsato);
- Art. 10, comma 3 (prova della non corretta esecuzione a carico del cliente "non consumatore");
- Art. 12, commi 1 e 2 (responsabilità del Cliente per utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento);
- Art. 13 (esclusione di responsabilità);
- Art. 15 (modifiche del Contratto Quadro).

"Sicurezza dei pagamenti via Internet":

- Art. 4 (Blocco di singole operazioni o dei servizi di pagamento);
- Art. 9, commi 4 e 5 (responsabilità del cliente nell'uso dei servizi di pagamento via internet).

"Servizi e strumenti di pagamento: caratteristiche e norme particolari"

"BONIFICO"

- Art. 1, comma 2 (automatica registrazione alla Piattaforma BANCOPAY, salva disabilitazione da parte del cliente; inammissibilità della revoca per l'ordine di Bonifico Istantaneo e di Bonifico BANCOPAY a favore di Beneficiari abilitati al Sistema);
- Art. 3, comma 3 (esenzione da responsabilità della Banca per interruzioni del funzionamento della App BANCOPAY);

"SEPA DIRECT DEBIT (SDD)"

"Norme particolari per il Servizio Sepa Direct Debit (SDD)"

- Art. 1, commi 2 e 7 (consenso e revoca del consenso), comma 8 (automatica abilitazione dei conti correnti al servizio "SDD", salvo indicazioni contrarie; obbligo di autorizzazione per ciascun "mandato" ricevuto tramite "Schema B2B");
- Art. 4 (particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento").

Conto Corrente di Corrispondenza Bancario

"Conto Corrente bancario":

- Art. 2 (addebito in conto di assegni e cambiali);
- Art. 8, comma 2 (non opposizione della clausola effettivo);
- Art. 9, (produzione degli interessi debitori in corso di rapporto; applicazione degli interessi di mora; estinzione preventiva del debito a titolo di interessi; facoltà di richiedere il pagamento immediato di tutti gli importi tempo per tempo esigibili a qualsivoglia titolo; produzione degli interessi debitori in caso di estinzione del rapporto);
- Art. 11, comma 2 (approvazione dell'estratto conto);
- Art. 12, commi 2, 3 e 4 (compensazione e pagamento di assegni);
- Art. 13 (recesso);
- Art. 15 (tempi massimi di chiusura del rapporto).

Servizi di Incasso o Accettazione di Effetti, Documenti e Assegni:

- Art. 2 (non invio degli avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni).

Firma/e:

BIFFI IGNAZIO
Nato/a a VILLA D'ADDA il 16/03/1963
NDG 011703940 - INTESATARIO

Avendo aderito alla modalità di sottoscrizione con "Firma Elettronica Avanzata" secondo quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e dalle specifiche regole tecniche ivi richiamate, mi dichiaro informato del fatto che, come da accordi, la Banca provvede ad archiviare l'originale di mia spettanza della proposta in formato elettronico, tramite sistema di conservazione a norma, rilasciandomi contestualmente copia conforme al medesimo originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 2° comma del citato D.Lgs. 82/2005. La Banca mette inoltre a disposizione l'originale in formato elettronico a seguito di espressa richiesta ricevuta, nella quale dovrà essere altresì precisato il canale di trasmissione informatico prescelto per la consegna.

Firma/e:

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG 11703940 DATA 24/05/2021

BIFFI IGNAZIO
Nato/a a VILLA D'ADDA il 16/03/1963
NDG 011703940 - INTESTATARIO

BANCO BPM

GRUPPO BANCO BPM